



MAZZEI SALVATORE S.r.l.

Sede legale

*Via Enrico Mattei, n. 47
88900 – Crotona – ITALIA*

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 8 giugno
2001, n. 231*

*IL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01 È STATO PARAMETRATO AL
FINE DI ELIDERE E STIGMATIZZARE GLI ELEMENTI DI
CONTROINDICAZIONE EMERSI DALL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA
(D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159) GRAVANTE SULLA SOCIETÀ.*

Versione 0 one	Approvata con delibera dell'Amministratore Unico del 08.03.2021
-------------------	---

INDICE

SEZIONE PRIMA	6
PARTE GENERALE	6
1. DEFINIZIONI	6
2. INTRODUZIONE	7
3. DESTINATARI	7
4. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ	9
4.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti	9
5. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	13
6. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	15
7. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DI ANCE	16
SEZIONE SECONDA	18
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MAZZEI SALVATORE S.R.L.	18
1. FINALITÀ DEL MODELLO DI MAZZEI SALVATORE S.R.L.	18
1.1 Premessa: Chi è Mazzei Salvatore S.r.l.	18
1.2 Il modello di governance di Mazzei Salvatore S.r.l.	19
1.3 L'assetto organizzativo di Mazzei Salvatore S.r.l.	20
1.4 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Mazzei Salvatore S.r.l. in generale	21
2. STRUTTURA DEL MODELLO DI MAZZEI SALVATORE S.R.L.	23
2.1 La costruzione del Modello di Mazzei Salvatore S.r.l.	24
2.2 Principi del Modello di Mazzei Salvatore S.r.l.	25
2.3 Estensione del Modello nell'ambito di Consorzi, Joint Ventures, ATI, etc.	27
2.4 Rapporto tra Codice Etico e Modello di Mazzei Salvatore S.r.l.	27
2.5 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso	27
SEZIONE TERZA	28
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
1. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
2. REQUISITI DELL'ODV	30
3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
5. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO	37
5.1 PROCESSO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI	40
5.2 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	42
5.3 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER E DI ALTRI SOGGETTI	43
6. IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
SEZIONE QUARTA	44
IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	44
INTRODUZIONE	44
1. DEFINIZIONE E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	44
2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	45
3. QUADRI - IMPIEGATI	46
4. VIOLAZIONI	47

5. SANZIONI	47
6. DIRIGENTI.....	49
6.1 Violazioni	49
7. VERTICI AZIENDALI.....	50
7.1 Sanzioni nei confronti dell’Amministratore Unico	50
7.2 Misure di tutela in caso di violazioni commesse da organi apicali	50
8. COLLABORATORI E CONSULENTI	50
9. VIOLAZIONI.....	51
SEZIONE QUINTA	51
FORMAZIONE, DIFFUSIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	51
INTRODUZIONE	51
1. COMUNICAZIONE	53
2. ADOZIONE DEL MODELLO - CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO	54
2.1 Verifiche e controlli sul Modello	54
2.2 Aggiornamento ed adeguamento	54
PARTE SPECIALE	56
INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	56
PARTE SPECIALE “A”	58
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	58
(ART. 24 E 25 DEL DECRETO) NONCHÉ INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)	58
INTRODUZIONE	58
1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	59
2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	65
2.1 Le aree aziendali sensibili	65
2.2 Le attività sensibili e strumentali	66
3. DESTINATARI	67
4. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	67
4.1 Principi generali di comportamento	68
4.2 Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione e controllo dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali	69
5. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’O.D.V.	72
PARTE SPECIALE “B”	73
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	73
(ART. 24 E 24 BIS DEL DECRETO)	73
NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO).	
73	
INTRODUZIONE	73
1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	74
2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	80
2.1 Le attività sensibili	80
2.2 Le aree di rischio	81
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	82

4.	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE	85
4.1	<i>Standard di controllo specifici</i>	86
5.	POLICY E PROCEDURE A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	88
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV	88
PARTE SPECIALE "C"		89
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		89
(ART. 24 TER DEL DECRETO)		89
1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	89
2.	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	92
2.1	<i>Le aree sensibili:</i>	92
2.2	<i>Le attività sensibili</i>	92
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE.	93
4.	FLUSSI INFORMATIVI VERO L'O.D.V.	94
PARTE SPECIALE D		95
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS DEL DECRETO), NONCHÉ REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1 DEL DECRETO)		95
1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO RILEVANTI PER LA SOCIETÀ	95
2.	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	100
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE.	100
4.	PRINCIPI SPECIFICI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI	102
5.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.	103
PARTE SPECIALE "E"		104
REATI SOCIETARI E DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,		104
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO		104
(ARTT. 25 TER E 25 OCTIES DEL DECRETO)		104
INTRODUZIONE		104
1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	105
2.	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	110
2.1	<i>Le aree sensibili</i>	110
2.2	<i>Le attività sensibili</i>	111
3.	DESTINATARI	111
4.	PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E PROCEDURE DI PREVENZIONE	111
4.1	<i>Protocolli generali di comportamento</i>	112
4.2	<i>Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.</i>	113
5.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'OdV	116
PARTE SPECIALE "F"		117
I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO		117
O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		117
(ART. 25 QUATER DEL DECRETO)		117
1.	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	117

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale	117
1.2. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.....	119
1.3 Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	119
1.4 Le aree sensibili.....	120
1.5 Le attività sensibili.....	120
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE.....	120
3. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV	121
PARTE SPECIALE “G”	122
I REATI TRANSNAZIONALI.....	122
1. LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146	122
2. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	122
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	127
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE	128
5. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV	128
PARTE SPECIALE “H”	129
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA	129
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	129
(ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)	129
INTRODUZIONE	129
1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	130
1.1 Breve descrizione delle fattispecie di reato.....	132
1.2 Il modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto.	132
2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	133
3. DESTINATARI	135
4. PROTOCOLLI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	135
5. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI SOTTOSTANTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.	137
6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV	144
PARTE SPECIALE “I”.....	145
REATI AMBIENTALI	145
(ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)	145
INTRODUZIONE	145
1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	145
2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	156
3. DESTINATARI	157
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	158
5. PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI.....	159
6. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.....	160
PARTE SPECIALE “L”	162

IMPIEGO DI IMMIGRATI IRREGOLARI	162
(ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO).....	162
1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	162
2. IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ SENSIBILI	163
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI.....	164
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’O.D.V.....	166
PARTE SPECIALE “M”.....	167
I REATI TRIBUTARI,.....	167
EX ART. 25 QUINDECIES DEL DECRETO.	167
2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	170
2.1 Le aree di rischio.....	170
2.2 Le attività sensibili.....	170
3. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E PROCEDURE DI PREVENZIONE.....	170
3.1 Protocolli generali di comportamento.....	170
3.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.....	172
4) FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’OdV	173

SEZIONE PRIMA

* * *

Parte generale

1. Definizioni

Attività sensibile: attività nello svolgimento della quale è teoricamente possibile, da parte di persone appartenenti all'organizzazione della Società, la commissione di uno dei "reati presupposto" di cui al Decreto Legislativo 231 del 2001;

Codice Etico: insieme di principi e valori formalizzati ed adottati dalla Mazzei Salvatore S.r.l., per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 3, Sezione Prima, del presente Modello, i quali sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi previste;

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Linee guida Ance: le Linee guida predisposte da CONFINDUSTRIA e da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per la predisposizione dei Modelli;

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo descritto nel presente documento ed i relativi Allegati;

OdV: Organismo di Vigilanza - l'organismo previsto dalla **Sezione Terza** del presente Modello;

Reati Presupposto: i reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;

Soggetti apicali: coloro che all'interno della Società sono dotati di poteri autonomi e sono, altresì, legittimati ad assumere decisioni in nome e per conto della medesima;

Soggetti sottoposti ad altrui direzione: coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali;

Organi sociali: Organo amministrativo e organo di controllo della Società;

Fornitori e Partner: le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche;

PA: Pubblica Amministrazione;

Pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.;

Incaricato di pubblico servizio: colui che, ai sensi dell'art. 358 c.p., presta un pubblico servizio, ossia un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri che tipicamente derivano da quest'ultima;

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Mazzei Salvatore S.r.l.

2. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche “Decreto”, introduce nell'ordinamento italiano un nuovo regime di “responsabilità” a carico degli enti¹, derivante dalla commissione, o dal tentativo di commissione, di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Come si vedrà meglio *infra*, la “responsabilità amministrativa” prevista dal Decreto consente di colpire il patrimonio degli enti e, di conseguenza, l'interesse economico dei soci, (direttamente tramite sanzioni pecuniarie, o indirettamente tramite, ad es., l'interdizione dall'esercizio dell'attività) che hanno tratto un vantaggio dalla commissione dei cosiddetti “reati presupposto” da parte delle persone fisiche che rappresentano² o che operano per conto dell'ente³.

Il Decreto, quindi, aggiunge all'interno del panorama normativo nazionale la responsabilità diretta degli enti, che si affianca - e non si sostituisce - a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato.

3. Destinatari

Sono destinatari (di seguito i “**Destinatari**”) del presente Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- coloro che svolgono, anche solo in via di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o controllo all'interno della Società, ovvero di una sua

¹ D.Lgs. 231/01, art. 1, co. 2: “Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.” e co. 3: “Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”

² D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1, lett. a): “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.”

³ D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1, lett. b): “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui...” all'art. 5, co. 1, lett. a).

unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (cosiddetti soggetti apicali);

- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti all'altrui direzione);
- coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitano di fatto attività di gestione e controllo della Società. Questa previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale; è così possibile ricomprendere tra gli autori dei reati da cui possa derivare la responsabilità della Società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale ed il compimento di determinate operazioni, influenzando, di conseguenza, sulla gestione concreta dell'ente;
- coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, o temporaneo, o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, etc.);
- coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (consulenti, periti, etc);
- i fornitori e i *partner* (anche se in forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano con la Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

Al momento della stipula di contratti ovvero di accordi con terze parti, la Società informa i propri interlocutori dell'esistenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, chiedendo loro, altresì, di osservare i principi contenuti all'interno del medesimo Modello e del Codice Etico.

I contratti di nuova stipula che regolano i rapporti con soggetti terzi devono, in ogni caso, contenere apposite clausole che indichino con chiarezza le conseguenze e la responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico, dei principi del presente Modello e delle relative procedure.

Per quanto riguarda i contratti già in essere stipulati con terze parti, ovvero con qualsiasi altro Destinatario, Mazzei Salvatore S.r.l. deve inoltrare apposita comunicazione formale con cui, oltre ad informare dell'avvenuta adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico, richiede alle controparti di fornire una espressa dichiarazione di presa visione ed accettazione dei sopracitati documenti.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, con la diligenza massima, le disposizioni contenute nel presente Modello ivi comprese le relative procedure.

4. La responsabilità amministrativa delle società

4.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti

Il Legislatore, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 ha emanato il Decreto Legislativo 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”. In questo modo l'ordinamento italiano ha dato esecuzione ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva da tempo aderito: segnatamente, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto per la prima volta in Italia un sistema di responsabilità amministrativa, accertabile in sede penale, delle persone giuridiche in relazione a specifiche fattispecie di reato realizzate “*nell'interesse o a vantaggio*” dell'ente. Nello specifico, per configurarsi questo tipo di responsabilità occorre che i reati siano commessi dai cosiddetti *soggetti apicali* oppure dai cosiddetti *soggetti sottoposti all'altrui direzione*.

I primi sono rappresentati dalle persone che rivestono all'interno dell'ente - o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale -, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero che esercitano, anche solo di fatto, l'attività di gestione ed il controllo; i secondi sono rappresentati dalle persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali sopra indicati.

Tale responsabilità **si aggiunge** a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il Decreto **esclude** la responsabilità dell'ente nel caso in cui il soggetto apicale, ovvero il sottoposto ad altrui direzione, abbia agito nel proprio esclusivo interesse o nell'interesse di soggetti terzi rispetto all'ente.

Le fattispecie di Reato Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto e che, pertanto, possono comportare una responsabilità della Società, sono comprese nelle seguenti categorie:

a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (quali: contraffazione di documenti informatici; accesso abusivo a sistemi informatici o telematici; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; intercettazioni; impedimenti o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni,

dati e programmi informatici o di sistemi informatici e telematici; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, così come previsto dall'art. 24 *bis* del Decreto, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48);

c) delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto, introdotto dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009);

d) delitti contro la fede pubblica (quali: reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, *ex art.25 bis* del Decreto, introdotto dal decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001 e modificato con la legge n. 99 del 23 luglio 2009);

e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* del Decreto, introdotto dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009);

f) reati societari (art. 25 *ter* del Decreto, introdotto dal decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002);

g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 *quater* del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 14 gennaio 2003);

h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 9 gennaio 2006);

i) delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto (introdotto dalla legge n. 228 del 11 agosto 2003);

j) abusi di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto, introdotto dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005);

k) reati transazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);

l) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto introdotto dall'art. 9, legge n. 123 del 3 agosto 2007, come modificato dall'art 300 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81);

m) reati di ricettazione, riciclaggio, nonché autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 231 del 19 dicembre 2007);

n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009);

o) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto introdotto dalla legge n. 116 del 3 agosto 2009);

p) reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto, introdotto dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011);

q) delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto introdotto con il D.Lgs 109/2012);

r) delitto di "razzismo e xenofobia" di cui all'art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001.

s) delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento alla tipologia di **sanzioni** che possono essere comminate all'ente ritenuto responsabile di uno dei Reati Presupposto, l'art. 9, co. 1, del Decreto prevede:

- **sanzioni pecuniarie** (da € 10.329,00 a € 1.549.371,00), consistenti nella condanna al pagamento di una somma di denaro quantificata sulla base della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e/o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Nell'infliggere tale sanzione il giudice tiene in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente con l'obiettivo di assicurarne l'effettività. In caso di condanna dell'ente, la sanzione pecuniaria sarà sempre applicata.

La sanzione pecuniaria è ridotta, a norma dell'art. 12 del Decreto, nel caso in cui:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, co. 1);

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:

i) l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso (art. 12, co. 2, *lett. a*)

ii) è stato adottato e reso operativo un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (art. 12, co. 2 *lett. b*).

- **sanzioni interdittive**; nel dettaglio, quelle previste dal Decreto sono:

- a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare propri beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se ciò è espressamente previsto dal Decreto in relazione alla commissione di uno specifico Reato Presupposto, come ad esempio in relazione a:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni ed utilità di provenienza illecita.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Società, il giudice procedente, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, e sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui l'ente opera, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, e viene determinata tenendo conto di un intervallo di tempo compreso tra i tre mesi e i due anni. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero procedente, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza circa la responsabilità dell'ente e vi siano, inoltre, fondati e

specifici elementi idonei a far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già perpetrato;

- **confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;

- **pubblicazione della sentenza di condanna**, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La responsabilità dell'ente permane anche se il reato assume la forma del solo tentativo, salvo una riduzione – in questi casi – delle sanzioni a norma dell'art. 26 del Decreto.

Per quanto riguarda, infine, i reati commessi all'estero, secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/2001, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a Reati Presupposto commessi all'estero per conto o nell'interesse della stessa società.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero.
- nei confronti dell'ente non ha già proceduto lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che però sussistano i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

5. Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Perché si configuri la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto occorre la sussistenza sia del **requisito soggettivo** dell'illecito (ovvero che l'autore del Reato Presupposto sia un soggetto apicale e/o un soggetto allo stesso subordinato), sia del **requisito oggettivo** dell'illecito (ovvero che il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente).

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio del medesimo da soggetti apicali, da dipendenti e da/per il tramite di un terzo (es. collaboratori).

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati presupposto della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il medesimo Modello;
- non vi sia stata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V., dovendo quest'ultimo prestare la dovuta diligenza nello svolgere i propri compiti di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello.

Più nello specifico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, *ex art.* 6, co. 2 e 3, del Decreto, per valere quale esimente a norma dell'art. 7, co. 4 del Decreto deve essere:

A) efficace e idoneo ad individuare le attività "sensibili" nel cui ambito possano essere commessi i reati presupposto previsti dal Decreto. A tal fine sarà necessario:

- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a individuare, nonchè eliminare, tempestivamente situazioni di rischio anche solo potenziali;

B) effettivamente attuato, nel senso che il suo contenuto deve trovare applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto prevede, sotto questo profilo, la necessità di una verifica e di un aggiornamento periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia nel caso in cui intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società, sia, infine, qualora intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati Presupposto.

Il Modello opera, quindi, quale causa di non punibilità dell'ente sia quando il Reato Presupposto è commesso da un soggetto apicale, sia quando è commesso da un soggetto subordinato.

L'**onere della prova** si atteggia diversamente a seconda del soggetto che ha commesso il reato presupposto.

- Quanto ai **reati commessi da un soggetto apicale**, l'ente, al fine di poter invocare l'esimente, deve dimostrare, oltre alla sussistenza delle condizioni sopra indicate, che il soggetto apicale abbia commesso il reato "*eludendo fraudolentemente*" il Modello. L'Ente dovrà quindi provare di aver adottato un Modello efficace ai sensi del Decreto e che il soggetto in posizione apicale lo abbia violato intenzionalmente, aggirando fraudolentemente le relative procedure.
- Quanto ai **reati commessi da soggetti in posizione subordinata**, l'Ente può essere sanzionato solo nel caso in cui si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*". In base al Decreto l'inosservanza di tali obblighi non ricorre se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Di conseguenza, in tali casi l'Ente, allo scopo di invocare l'esimente, dovrà semplicemente provare di avere adottato ed attuato il Modello, mentre sarà l'Autorità Giudiziaria a dover provare l'inefficacia dello stesso.

6. *Vicende modificative dell'ente*

Il Decreto agli artt. 28 – 33 disciplina la responsabilità degli enti in caso di vicende modificative, ossia in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Segnatamente, in caso di **trasformazione**, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di **fusione**, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta dovrà rispondere dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione.

In caso di **scissione** parziale, l'ente scisso risponderà dei reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Ad ogni modo, gli enti beneficiari della scissione, totale o parziale, sono **solidamente obbligati** al pagamento delle **sanzioni pecuniarie** dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tale obbligo riguarda, tuttavia, il valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, a meno che non si tratti di un ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Quanto alle **sanzioni interdittive**, esse si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività in relazione al quale il reato è stato commesso.

Infine, in caso di **cessione dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. Si rileva che l'obbligazione del

cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Le stesse regole si applicano in caso di conferimento di azienda.

7. Le linee guida di Confindustria e di Ance

L'art. 6, co. 3, del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nel marzo 2002 Confindustria ha approvato le prime “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria, da ultimo, nel 2014⁴.

A quelle di Confindustria si aggiungono anche quelle di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) che Nel marzo 2003 Ance ha approvato, nella sua prima versione, le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, Il Ministero della Giustizia, con una nota del 20 dicembre 2013, ha giudicato idonee le linee-guida Ance per l'adozione di un Codice di Comportamento delle Imprese di costruzione finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, edizione 2013 e, da ultimo, nel 2018 ha concluso l'aggiornamento 2018 della revisione 2013 del Codice di comportamento delle imprese di costruzione finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; l'aggiornamento 2018 tiene conto delle nuove fattispecie di reato introdotte dal 20 dicembre 2013 al 31 dicembre 2017.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria e Ance prevedono le seguenti fasi progettuali che possono essere così schematizzate:

- a) una prima fase, consiste nell'identificazione dei rischi (*risk assessment*), ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività, e secondo quali modalità, si possono verificare i Reati Presupposto di cui al Decreto;

⁴ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 28 giugno 2004 e la “Nota del Ministero della Giustizia” del 2 aprile 2008). L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida risulta essere quello del marzo 2014.

b) una seconda fase, consiste nella progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente), idoneo a prevenire i rischi di commissione dei reati identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'Ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti rilevanti del sistema di controllo delineato all'interno delle Linee Guida proposte da Confindustria sono:

- la previsione di un Codice Etico, all'interno del quale siano definiti i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e, soprattutto, le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- la previsione di procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) idonee a regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo; in questo ambito una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio;
- un sistema autorizzatorio che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove ritenuto necessario, l'indicazione di limiti di spesa;
- un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione in caso di insorgenza di situazioni di possibile criticità a livello generale e/o riferite ad una determinata area aziendale;
- un sistema di informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- **verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione:** ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale tramite cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- **separazione dei compiti** (nessuno può gestire in autonomia un intero processo): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, in base al quale l'autorizzazione per l'effettuazione di un'operazione deve essere posta sotto la responsabilità di una persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e/o controlla l'operazione stessa;

- **documentazione dei controlli effettuati:** il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di appositi verbali e/o *reports*) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, deve essere redatto avuto riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce e ben può discostarsi, in taluni specifici punti, dalle medesime Linee Guida (che per loro natura hanno carattere generale) qualora ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal Decreto. In considerazione di ciò, devono essere valutate anche le osservazioni esemplificative contenute nell'appendice delle Linee Guida, nonché la sintetica elencazione degli strumenti di controllo ivi prevista.

Si rileva, infine, che a febbraio 2019 è stato pubblicato un documento realizzato dal CNDCEC con la collaborazione di ABI, Confindustria e Consiglio Forense, sui nuovi “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001”, con lo scopo primario di garantire una reale attuazione del Decreto e creare una **cultura aziendale della prevenzione**, al quale si aggiunge la costituzione di **presidi preventivi** che garantiscano una **compliance** effettiva. La validità dello strumento richiede un **adeguamento dell'impianto normativo** che dovrebbe meglio definire il perimetro delle fattispecie sanzionabili e le caratteristiche tecniche e operative dei Modelli 231 ai fini della piena valenza esimente ai sensi del Decreto.

Di tali Principi si è quindi tenuto conto nella stesura del presente Modello.

SEZIONE SECONDA

* * *

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Mazzei Salvatore S.r.l.

1. Finalità del modello di Mazzei Salvatore S.r.l.

1.1 Premessa: Chi è Mazzei Salvatore S.r.l.

Mazzei Salvatore S.r.l. è una Società che si occupa di lavori generali di costruzione quali estrazione, frantumazione, vagliatura e vendita di materiali inerti, della preparazione e della vendita di conglomerati cementizi e bituminosi, della costruzione di strade, gallerie, ferrovie, dighe e qualsiasi altra opera stradale per conto di enti pubblici e privati.

Nata nell'anno 1987, la Società vanta una conclamata esperienza nel campo delle costruzioni di vario genere e più specificamente la sua attività si concentra nelle costruzioni edili civili, sia per conto proprio che di enti pubblici e privati, nelle costruzioni di acquedotti e fognature e nella lavorazione, trasformazione e vendita di manufatti di natura edile o affine.

Mazzei Salvatore S.r.l. si occupa finanche di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (classe 5 e). raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (classe 4 c)., frantumazione di rifiuti inerti. messa in riserva per successivo recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Inoltre, la Società, si occupa della installazione di cui all'art. 1 del dm 37/08 dei seguenti impianti:

- *lettera a)* di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- *lettera b)* radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
- *lettera c)* di riscaldamento, climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- *lettera d)* idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- *lettera e)* per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- *lettera f)* di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- *lettera g)* di protezione antincendio. autotrasporto di cose per conto terzi.

I clienti di Mazzei Salvatore S.r.l. sono individuati principalmente nella Pubblica Amministrazione con cui la Società opera attraverso gare ad evidenza pubblica.

Si rileva che Mazzei Salvatore S.r.l. nello svolgimento della sua attività ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- **Attestazione SOA;**
- **ISO 9001:2015;**
- **ISO 14001:2004;**
- **UNI ISO 45001:2018.**

Da ultimo, è opportuno segnalare che La Società promuove l'adozione di un approccio per processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell'efficacia del proprio Sistema di gestione e Qualità.

1.2 Il modello di governance di Mazzei Salvatore S.r.l.

Mazzei Salvatore ha adottato un modello di amministrazione e controllo classico.

Al vertice è posto l'Amministratore Unico, Sig. Giovanni Mazzei, da cui dipendono, direttamente, tutte le altre funzioni.

Segnatamente, la Società è amministrata da un Amministratore Unico (d'ora in poi anche "AU"). All'AU spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti


opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano inderogabilmente alla decisione dei soci. A tal proposito, si rileva che per le operazioni di vendita immobiliare e di partecipazione in altre società, costituite o costituende, anche sotto forma di conferimenti, occorre la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci. La rappresentanza legale e in giudizio, spetta all'AU.

Il controllo contabile è esercitato all'interno della Società, difatti la Mazzei Salvatore S.r.l. è dotata di un revisore unico.

La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Amministratore Unico della Società mentre, sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ricade la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Tale giudizio è il frutto, infatti, della complessa ed articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento di più fasi successive tra le quali, quella conclusiva, che consiste proprio nell'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.

1.3 L'assetto organizzativo di Mazzei Salvatore S.r.l.

L'assetto organizzativo della Società è strutturato come da organigramma di seguito enunciato:



1.4 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Mazzei Salvatore S.r.l. in generale

Occorre premettere che Mazzei Salvatore S.r.l., ha da sempre operato in un’ottica improntata al rispetto della vigente legislazione italiana ed europea, conformandosi alle *best practice* internazionali, e osservando i principi di legalità, lealtà e correttezza.

Ciò risulta evidente dall’impegno profuso dalla Società nel rispettare la normativa e nell’operare secondo trasparenti norme comportamentali aziendali.

La Società, quindi, considera la cultura della “legalità” un valore da diffondere al proprio interno, ritenendo a tal fine che l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo costituisca un valido strumento di sensibilizzazione affinché, nell’espletamento delle proprie attività, siano applicati comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione di qualunque tipo di reato e, in particolare, di quelli contemplati nel Decreto.

Mazzei Salvatore S.r.l. ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, sulla base dei principi già radicati nella propria cultura di *Governance*, e tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria.

Lo scopo del Modello è di predisporre un sistema strutturato ed organico, costituito da procedure ed attività di controllo (preventive ed *ex post*), che

abbia come obiettivo primario la riduzione del rischio di commissione dei Reati Presupposto; ciò viene realizzato attraverso la mappatura delle “Aree di attività a rischio” e la conseguente proceduralizzazione delle attività prese in considerazione, rendendo tutto il sistema “integrato” anche con riferimento ai Sistemi qualità certificati e già implementati in ambito aziendale.

Nella predisposizione del Modello di Mazzei Salvatore, dunque, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti in azienda, laddove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono perseguire due principali obiettivi: da un lato, determinare una piena **consapevolezza** nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (**la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente Essa potrebbe trarne un vantaggio**); dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, **prevenire ed impedire** la commissione del reato, reagendo tempestivamente ed efficacemente in caso di realizzazione.

L’attuazione effettiva del Modello rende consapevoli gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e, in generale, i Partner che operano per conto e/o nell’interesse della Società nell’ambito delle “Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali e funzionali”, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute all’interno del Codice Etico e del Modello - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

La Società intende reprimere fattivamente ogni comportamento illecito, anche attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato di tutti gli *stakeholder*, comminando a tal fine sia sanzioni disciplinari, sia prevedendo apposite clausole contrattuali volte al rispetto del sistema di *compliance*.

La Società ha stabilito quindi di adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo con lo scopo di:

- **promuovere** ulteriormente la sensibilizzazione alla gestione corretta e trasparente della Società, al rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica nella conduzione degli affari;
- **ribadire** come ogni comportamento illecito sia fortemente condannato dalla Società, in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici dei quali la Società si fa portatrice ed ai quali essa stessa intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- **consentire** a Mazzei Salvatore S.r.l. un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da potere intervenire tempestivamente ove si manifestino situazioni di rischio e applicare, laddove occorra, le misure disciplinari previste dallo stesso Modello;
- **ingenerare**, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è

passibile di sanzioni penali in capo all'autore stesso del reato, nonché di sanzioni amministrative in capo alla Società.

2. *Struttura del Modello di Mazzei Salvatore S.r.l.*

Nella costruzione del Modello di organizzazione e gestione (di seguito anche "MOG") è presa in considerazione la concreta attività svolta da Mazzei Salvatore S.r.l. di lavori generali di costruzione edile e comunque in attività connesse con quello che è considerato il *core business* principale della Società.

Nell'attività di *risk assessment*, propedeutica alla costruzione del MOG, è stata presa in considerazione la documentazione rilevante messa a disposizione dalla Società; in tal modo, sono state individuate le fattispecie di reato astrattamente configurabili ai sensi del Decreto e suscettibili di verifica all'interno dell'Azienda.

A questo proposito, sono state definite, in sinergia con i soggetti apicali aziendali, procedure interne, da integrare con quelle preesistenti, idonee ad evitare la commissione dei Reati Presupposto.

Il presente Modello si compone, quindi, di una "**Parte Generale**" e di singole "**Parti Speciali**" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute rilevanti per Mazzei Salvatore a seguito dell'attività complessiva di *risk assessment* svolta.

In particolare, nelle Parti Speciali sono state riportate le tipologie di Reato Presupposto - identificate a seguito della mappatura delle "Aree a rischio reato" - rispetto alle quali Mazzei Salvatore S.r.l. può considerarsi, in via potenziale ed eventuale, esposta al **rischio** di commissione di illeciti in considerazione delle attività svolte.

Gli **elementi costitutivi** del Modello di Mazzei Salvatore S.r.l. vengono di seguito riportati:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili – *risk assessment*);
- previsione di **principi di controllo** in relazione alle attività sensibili individuate;
- **procedure operative** per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio;
- **sistema di controllo di gestione** che evidenzia le situazioni di criticità;
- **sistema di comunicazione e formazione** del personale e dei componenti degli organi sociali, al fine di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- **sistema disciplinare** volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;

- individuazione di un **Organismo di Vigilanza** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sulla corretta applicazione ed osservanza del Modello;
- specifici **obblighi informativi** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto i principali eventi che interessano l'attività aziendale, prestando particolare attenzione alle aree ritenute a rischio;
- specifici **obblighi informativi** cui è tenuto l'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- criteri di **aggiornamento** ed **adeguamento** del Modello.

All'AU, ed in generale agli organi apicali, è demandato il compito di verificare la necessità di integrare ed implementare il presente Modello mediante apposite delibere, adottate anche su proposta dell'OdV, attraverso le quali inserire nella Parte Speciale ulteriori tipologie di reato che potrebbero astrattamente riguardare Mazzei Salvatore S.r.l. a causa di mutamenti della situazione della Società e dell'evoluzione normativa.

2.1 La costruzione del Modello di Mazzei Salvatore S.r.l.

Ai fini della predisposizione del Modello, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria e di Ance, si è provveduto a:

- **identificare le attività sensibili tramite processo di mappatura dei rischi** nell'ambito di specifiche aree aziendali della Società (*risk assessment*), conformemente a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 lett. a).

Costituiscono attività sensibili quelle attività potenzialmente associabili alla commissione di Reati Presupposto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;

- **identificare i principi etici e le regole comportamentali** volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, ivi compresa l'adozione del Codice Etico;

- **predisporre specifici protocolli/procedure** che individuino controlli idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, **identificando ed implementando azioni di miglioramento del sistema esistente.**

Quest'ultimo viene così reso conforme agli scopi del Decreto, alla luce ed in considerazione sia delle Linee Guida di Confindustria e Ance, che dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi, i quali devono essere coerenti con le responsabilità assegnate. È previsto, inoltre, che i controlli siano sempre documentati.

- **istituire un Organismo di Vigilanza** al quale attribuire specifici compiti di controllo sull'efficace attuazione, effettiva applicazione e corretto funzionamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) del Decreto), con conseguente suo periodico aggiornamento;

- prevedere la **diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali**, includendo tutti i Destinatari nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite, svolgendo attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione del presente Modello;
- prevedere l'**adozione di un idoneo sistema sanzionatorio**, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure e protocolli indicati nel Modello medesimo.

Si precisa, inoltre, che ai fini della costruzione del Modello, ed in particolare per la redazione delle singole Parti Speciali, sono state analizzate e tenute in considerazione anche le disposizioni contenute nel Manuale per la Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

2.2 Principi del Modello di Mazzei Salvatore S.r.l.

Secondo il Modello della Società il sistema di organizzazione deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione, tenendo conto dalle diverse qualifiche e ruoli funzionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità.

In particolare vengono perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- Deve essere rispettato il Codice Etico adottato dalla Società, e che descrive regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve individuare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna di esse;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, affinché in ogni momento possano essere identificate le modalità operative di

svolgimento delle attività, i relativi controlli e le responsabilità di chi ha in concreto operato;

- Deve essere individuato e nominato formalmente un Responsabile per ciascuna attività sensibile, di norma coincidente con il responsabile della funzione organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Attività di controllo e tracciabilità:

- Nell'ambito delle procedure devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, periodicità);
- La documentazione afferente le attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento nonché la firma riconoscibile del compilatore o del suo responsabile. La stessa, inoltre, deve essere debitamente archiviata. È necessario tutelare la riservatezza dei dati contenuti all'interno dei documenti archiviati ed evitarne danni, deterioramenti e/o smarrimenti;
- Deve essere possibile effettuare la ricostruzione della formazione degli atti, lo sviluppo delle operazioni (sia materiali che di registrazione) con evidenza della motivazione sottesa, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- Il responsabile dell'attività deve predisporre adeguati *reports* di monitoraggio che diano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie riscontrate;
- Deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la piena tracciabilità di ogni operazione, ovvero di parte di essa, consentendo così di individuare sia il soggetto responsabile che coloro i quali abbiano preso parte alla stessa;
- I documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali che ne permettano la tracciabilità anche in caso di eventuali modifiche;
- L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne, all'AU, oltre che all'Organismo di Vigilanza (o ad altri organi di controllo interno).

2.3 Estensione del Modello nell'ambito di Consorzi, Joint Ventures, ATI, etc..

Mazzei Salvatore S.r.l., nello svolgimento delle proprie attività caratteristiche, opera in maniera autonoma, potendo eventualmente anche agire con *partner*, nonché mediante la costituzione di *joint ventures*.

Ciò posto, la Società intende:

- al proprio interno, garantire il recepimento del Modello;
- per le ipotesi di *joint ventures*, ATI, nelle quali la Società partecipi ma il cui controllo e/o la cui gestione sono affidati a terzi, suggerire e promuovere formalmente l'esigenza di adeguarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.

2.4 Rapporto tra Codice Etico e Modello di Mazzei Salvatore S.r.l.

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico, pur presentando, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico adottato dalla Società è un documento, suscettibile di applicazione sul piano generale, che racchiude l'insieme dei principi di deontologia aziendale, validi anche ai fini della ragionevole prevenzione dei reati di cui al Decreto, e che la Società riconosce come propri, chiedendone altresì l'osservanza da parte di tutti i destinatari e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello costituisce un insieme di regole, strumenti e procedure, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

2.5 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso

L'art. 6, co.1, lett. a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di emanazione "*dell'organo dirigente*". L'adozione dello stesso è dunque di competenza dell'AU, che provvede mediante delibera.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato e/o integrato con delibera dell'organo sociale competente quando:

- siano intervenute elusioni e/o violazioni delle prescrizioni in esso contenute, tali da dimostrarne l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività svolta dalla Società.

Gli aggiornamenti o le modifiche, siano esse di natura formale o sostanziale, possono avvenire su proposta dell'Amministratore Unico, dell'OdV, ovvero su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali. Tutti i soggetti apicali e sottoposti, nonché i responsabili di funzione, possono sottoporre i propri suggerimenti in forma scritta all'organo amministrativo, oltre che all'OdV, indicando le motivazioni, di ordine operativo e/o legale, sottese alla modifica proposta. Sarà cura dell'OdV inserire all'ordine del giorno tale questione, analizzando così l'eventuale proposta di variazione del Modello.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare all'AU, in forma scritta, eventuali fatti che evidenzino la necessità di modificare e/o aggiornare il Modello.

L'organo amministrativo, in tal caso, dovrà valutare l'adozione delle delibere ritenute più opportune.

L'attuazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello è di competenza, oltre che dell'organo amministrativo della Società, anche delle Direzioni aziendali competenti e di tutti i Destinatari.

L'OdV è costantemente informato sull'aggiornamento e sull'implementazione delle procedure operative e dei suggerimenti avanzati per una loro modifica.

SEZIONE TERZA

* * *

L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, co. 1, lett. *b*) del Decreto prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei Reati Presupposto, l'istituzione, all'interno dell'ente medesimo, di un organismo di vigilanza ovvero "*un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*" con "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*".

In ottemperanza a quanto stabilito da tale norma, ed alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali *in primis* Confindustria ed Ance, Mazzei Salvatore S.r.l. ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV") in una struttura collegiale, oltre che da un componente interno alla compagine societaria.

1. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti fondamentali:

- vigilanza costante **sull'osservanza** del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società e, più in generale, dei Destinatari;

- verifica e vigilanza costante **sull’efficacia** del Modello in relazione all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- verifica e vigilanza costante sull’effettiva **diffusione** ed **attuazione** delle prescrizioni, contenute all’interno del Modello e del Codice Etico, nell’ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- **vigilanza** costante ed **aggiornamento** del Modello nei casi di necessità di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e dell’organizzazione aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L’OdV, inoltre, deve:

- gestire i flussi informativi previsti al successivo paragrafo 3.3;
- inviare periodicamente all’AU *report* sulle attività effettuate;
- svolgere verifiche sull’attuazione dei protocolli/procedure previsti dal presente Modello, effettuando controlli anche a sorpresa con riferimento alle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Mazzei Salvatore S.r.l., differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi “dedicati” (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo;
- raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell’osservanza del Modello.

Al fine di consentire all’Organismo di essere sempre adeguatamente e pienamente informato circa l’attuazione del Modello, la sua efficacia, il suo effettivo funzionamento, nonché la necessità di un suo aggiornamento, è fondamentale che l’Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni aziendali e con l’AU.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’OdV è dotato di appositi **poteri** e a tal fine è autorizzato a:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, ed in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali

rilevanti ai sensi del Modello per la verifica dell'effettiva e corretta attuazione dello stesso;

- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello (usufruendo del *budget* a disposizione).

I compiti dell'OdV della Società sono dettagliati e meglio esposti nel Regolamento dell'OdV allegato al presente Modello.

2. Requisiti dell'OdV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dall'art. 6, co. 1, lett. b), le quali sono state sinteticamente riassunte nel paragrafo precedente, l'OdV deve possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'OdV all'interno dell'Ente "*deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente*" (ivi compreso l'AU e comunque i vertici societari).

Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "*è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello*".

Si precisa che per "*compiti operativi*" ai fini del presente Modello e dell'attività della Società, si deve intendere il riferimento ad una qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa;

- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per potere svolgere l'attività che la norma gli attribuisce.

In particolare, l'OdV, nel suo complesso, dovrà avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche necessarie per compiere l'attività ispettiva, l'analisi del sistema di controllo e l'analisi di tipo giuridico - in particolare nel settore penalistico e societario - come chiaramente specificato nelle stesse Linee Guida. Infatti, è essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico nonché della struttura e delle modalità di possibile realizzazione dei reati;

- **continuità di azione:** l'OdV deve garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'Organismo di Vigilanza è stato nominato dall'AU ed è stato individuato nel seguente organo collegiale composto da:

- **Avv. Massimiliano Carnovale – Presidente;**
- **Avv. Giulio Forgione – segretario (membro esterno);**
- **Geol. Giovanni Mazzei – (membro interno).**

L'Organismo di Vigilanza si colloca all'interno della Società in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore Unico i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi proposti.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e sulla corretta osservanza del MOG ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve, in sintesi:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto ai soggetti nei cui confronti dovrà espletare l'attività di vigilanza;
- essere collocato in una posizione di gerarchia che ne tuteli l'indipendenza, compatibilmente con la struttura aziendale;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio *budget*;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità di azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un idoneo canale di comunicazione con l'organo amministrativo.

Per lo svolgimento di attività operative collegate o propedeutiche alle attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza si può avvalere, secondo le modalità che riterrà opportune e quelle già stabilite nel Modello, della collaborazione di risorse reperite da altre funzioni aziendali.

L'Organismo può avvalersi, inoltre, di competenze professionali esterne, laddove l'attuazione o l'aggiornamento del Modello necessitino l'approfondimento di particolari tematiche. Nel caso in cui l'Organismo decida, per particolari tematiche, di avvalersi della collaborazione di esperti esterni, a questi ultimi sarà conferita dalla Società specifico mandato di consulenza.

L'Amministratore Unico della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto del Modello, oltre che rafforzare i presidi di legalità già esistenti all'interno dell'Azienda, in modo da consentire l'accertamento immediato delle eventuali violazioni.

Restano fermi, comunque, gli obblighi generali di direzione e vigilanza facenti capo ai soggetti responsabili sul personale ad essi sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Le modalità di nomina, revoca, durata e cessazione dei membri dell'OdV, nonché i requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità dello stesso ed i suoi poteri e doveri sono stabiliti nel Regolamento dell'OdV.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non sono suscettibili di sindacato da parte altri soggetti facenti parte della struttura della Società, fermo restando, tuttavia, che l'Amministratore Unico è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'Organismo, in quanto è sull'organo dirigente stesso che grava la responsabilità ultima circa il funzionamento e l'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, le seguenti **responsabilità**, come indicato anche nel Regolamento dell'OdV:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - i) violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - ii) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
 - iv) esito negativo di eventuali verifiche;
 - *assicurare* il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili, soprattutto in caso di modifica dell'assetto societario;
 - *rilevare* gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e, più in generale, tutti i destinatari;
 - *segnalare* tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
 - *curare* i rapporti ed assicurare i flussi informativi nei confronti dell'A.U.;
 - *disciplinare* il proprio funzionamento attraverso l'introduzione di un apposito regolamento che indichi, fra l'altro, le risorse a

disposizione, modalità e tempi di convocazione, nonché modalità di adozione delle delibere dell'Organismo stesso;

- *promuovere* e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- *elaborare e promuovere* interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- *fornire* chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- *predispone* un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- *accedere* liberamente presso i relativi uffici, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo da parte dell'organo amministrativo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, potendo a tal fine interpellare tutto il personale dipendente e dirigente;
- *promuovere* l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui alla successiva sezione IV;
- affiancare il personale interno in caso di controlli, indagini, da parte di autorità pubbliche finalizzate a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

L'Amministratore Unico curerà l'adeguata comunicazione all'interno della struttura aziendale dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine del corretto ed efficace perseguimento degli obiettivi del Decreto, il Modello prevede specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, aventi ad oggetto le informazioni e la documentazione che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dalle singole Parti Speciali del Modello e dai protocolli ivi contenuti.

L'efficacia dell'attività svolta dall'OdV viene garantita da un sistema di trasmissione delle informazioni e segnalazioni dovute tempestivo, corretto e completo, che coinvolge tutti i Destinatari del Modello in relazione agli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello stesso o che, più in generale, appaiono rilevanti ai fini del Decreto.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello, a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano, o possono integrare, una violazione del Modello o delle procedure aziendali adottate.

Gli obblighi di informazione relativi ad eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. In particolare, i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni del modello o di situazioni a rischio, sono tenuti ad avvertire senza ritardo i vertici aziendali e l'Organismo di Vigilanza.

Nel caso si tratti di un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, l'AU, e comunque i soggetti posti in posizione apicale, una volta avvisati devono, altresì, immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di soddisfare gli obblighi informativi fin qui descritti, è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato (odv231@gruppomazzei.it) presso il quale potranno essere inviate tutte le eventuali segnalazioni.

Tale modalità di trasmissione garantisce la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi, o comunque ostili, nei confronti degli stessi.

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo riterrà opportuno, sia il segnalante - per ottenere maggiori informazioni - assicurandogli la necessaria riservatezza, sia il presunto autore della violazione. L'OdV procederà a svolgere tutti gli accertamenti/indagini ritenuti opportuni finalizzati ad appurare la fondatezza della segnalazione.

I dipendenti della Società riferiscono sia al proprio diretto superiore gerarchico sia all'OdV (anche tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato).

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In particolare, devono comunicare, **almeno annualmente (e comunque al verificarsi di ogni situazione potenzialmente critica)** all'OdV lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, indicando altresì la motivazione connessa alla richiesta di modifica di determinati protocolli.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni a Mazzei Salvatore S.r.l., ai quali si applica il Modello in qualità di Destinatari, sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società, a segnalare direttamente ai vertici aziendali e all'OdV (anche tramite comunicazione all'indirizzo e-mail dedicato) le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui essi vengano a conoscenza.

In aggiunta e/o a specificazione di quanto indicato nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico, sono stabilite le seguenti prescrizioni, cui devono adempiere tutti i Destinatari:

• **Invio di informazioni generali all'OdV.**

È necessario informare l'OdV nei seguenti casi:

- conclusione delle verifiche ispettive disposte dalle funzioni di controllo interno (Responsabili di funzione) da cui risultino eventuali responsabilità per i reati presupposto;
- pratiche non in linea con le norme di comportamento delineate all'interno del Modello e del Codice Etico;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- notizie relative all'attuazione del sistema disciplinare, ai procedimenti disciplinari conclusi e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) o ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- comunicazione di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o del legale rappresentante, per comportamenti che potrebbero avere violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per ipotesi delittuose rientranti tra gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, e comunque ogni infortunio con prognosi superiore a 20 giorni), occorse ai dipendenti, addetti alla manutenzione (anche esterni), appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società; in questo caso la segnalazione deve pervenire anche al RSPP;
- segnalazione di incidenti, anche non gravi, che potrebbero comportare lesioni ai dipendenti, addetti alla manutenzione (anche esterni), appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società; in questo caso la segnalazione deve pervenire anche all'RSPP;
- emanazione di provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sopradescritti con le relative motivazioni;

• **Invio di informazioni periodiche da parte delle funzioni aziendali:**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale - come sopra sinteticamente riassunte, devono essere trasmessi all'OdV, da parte delle singole funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività a rischio, tutti i dati e le notizie necessari a fornire un quadro informativo completo e a svolgere efficacemente l'attività di vigilanza, tra i quali ad esempio:

- risultanze periodiche, **almeno annuali**, dell'attività di controllo svolta dalle singole funzioni aziendali per dare attuazione al Modello (*reports* riepilogativi dell'attività effettuata, attività di monitoraggio, così come previsto dai protocolli contenuti nella parte speciale del Modello);
- reports annuali in merito alla correttezza dell'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici erogati;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe/procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del sistema organizzativo aziendale;
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive del tutto od in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione;
- eventuali comunicazioni dei responsabili della funzione contabile aventi ad oggetto aspetti relativi alle proprie competenze;
- copie dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo se attengono ad operazioni straordinarie;
- copia del documento di valutazione di rischi, *ex* D. Lgs. 81/08 (o informativa che la stessa è a disposizione dell'OdV presso la sede della Società) e ogni informazione rilevante ai fini della corretta applicazione dell'art. 25 *septies* del Decreto (informazioni di incidenti accaduti, verbali degli organismi di controllo quali Asl, Inail, Inps, verbali delle visite ispettive del RSPP, verbale della riunione annuale *ex* art. 35 D.Lgs. 81/08);

Devono, inoltre, essere portati a conoscenza dell'OdV ogni anomalia e/o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili quali, a titolo di esempio:

- operazioni percepite come attività “a rischio” (quali, a titolo di esempio, operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi etc);
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco esemplificativo che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione **si sottolinea, anche in osservanza di quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di**

lavoro pubblico o privato”, che l’adempimento degli obblighi informativi e di segnalazione cui è tenuto il prestatore di lavoro non potrà mai dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del medesimo.

Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà meramente calunniosa, sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni, da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione e/o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per **iscritto**. Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate dall’interessato direttamente all’OdV con le seguenti modalità:
 - e-mail: odv231@gruppomazzei.it
 - a mezzo di posta RRR (Raccomandata Ricevuta Ritorno) all’indirizzo: Mazzei Salvatore S.r.l. – Via Enrico Mattei, n. 47, Crotone - 88900, avendo cura di apporre la dicitura: “all’attenzione dell’**Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. 231/2001”.
- L’OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate in mala fede;
- L’OdV valuta **autonomamente** le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l’OdV stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

5. Whistleblowing – Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.

Con l’espressione “*whistleblower*” (o segnalante) si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un’Amministrazione o di una azienda che segnala agli organi legittimati ad intervenire condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Nello specifico, i **destinatari** delle regole in materia di *whistleblowing* sono i dipendenti, intendendosi per tali non solo i dipendenti legati all’Ente da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto

a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. Restano compresi anche i soggetti somministrati e distaccati. Inoltre, la normativa si applica anche ai soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

La finalità primaria della segnalazione (“whistleblowing”) è quella di portare all’attenzione dei soggetti individuati dalla legge i possibili rischi derivanti da irregolarità di cui siano venuti a conoscenza.

La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Con una modifica dell’art. 6 del Dlgs. 231/2001, si stabilisce che i modelli di organizzazione dovranno ora prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente, nonché ai loro sottoposti, di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, “segnalazioni circostanziate di condotte illecite” rilevanti ai sensi della normativa di cui al Dlgs. 231/2001 citata, “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”, o “di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tutela dei soggetti denuncianti la nuova legge stabilisce quindi:

- l’adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di segnalazione falsa;
- l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l’adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare **denuncia** all’Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la **nullità** del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La normativa sul *whistleblowing* prevede inoltre, a ulteriore tutela del segnalante, l’**inversione dell’onere della prova**, ponendo in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’irrogazione di sanzioni disciplinari o l’adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura

organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Sempre in un'ottica di protezione del *whistleblower*, l'articolo 3 (comma 1) della legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte **derogatorie** della regolamentazione del **segreto** e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'Ente e il contrasto delle malversazioni costituiscono **giusta causa** per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.).

In questi casi, quindi, se mediante la segnalazione viene rivelato il segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza.

La giusta causa sopra richiamata **non opera**, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata.

In tale ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura reato.

Peraltro, la norma sembra applicabile non soltanto al soggetto segnalante, ma anche al destinatario della segnalazione che, se titolare di un rapporto di consulenza o di assistenza con l'Ente, potrà opporre il segreto professionale sulle indagini e le valutazioni che siano state effettuate sui fatti denunciati.

In ragione del fatto che la normativa faccia riferimento esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei Reati Presupposto, rimangono esclusi dalla disciplina i reati che invece non sono previsti nell'ambito delle disposizioni del Dlg. 231.

L'Impresa, nell'ambito delle proprie scelte organizzative, può estendere la tutela fin qui descritta anche alle segnalazioni aventi ad oggetto qualunque tipologia di illecito.

Si sottolinea che lo scopo del presente paragrafo del Modello è di evitare che il dipendente/collaboratore segnalante, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'ente, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, tutelandone al contempo le sue ragioni.

L'obiettivo perseguito è quindi quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza.

Pertanto, la presente sezione fornisce indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere a tali fini e ai documenti da utilizzare per la trasmissione dell'informazione.

Quanto disposto nella sezione si applica, infine, esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

Le segnalazioni **anonime** - ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore - non verranno prese in considerazione ai fini della tutela da accordare al segnalante.

Eventuali segnalazioni anonime saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e nel caso in cui abbiano ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

5.1 Processo di segnalazione degli illeciti.

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni, infatti, devono essere effettuate in modo che sia garantita adeguata tutela al segnalante, e al contempo devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione, e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

Nello specifico, il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- descrizione della condotta illecita;
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della Società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

In particolare, oggetto delle segnalazioni dovranno essere:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per Mazzei Salvatore S.r.l., ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello, dei documenti ad esso allegati o del Codice Etico;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello Organizzativo.

Non sono meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono:

- l'Organismo di Vigilanza;
- il Responsabile Internal Audit.

Quanto alle modalità di segnalazione, essa dovrà avvenire inviando una email all'OdV all'indirizzo di posta elettronica dedicato whistleblowing@gruppomazzei.it ed eventualmente presso la normale email istituzionale dell'ente (in tal caso non potrà esser garantito l'anonimato).

L'OdV in caso di segnalazione ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Gli incontri devono essere oggetto di specifica documentazione, conservata in moda da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'OdV provvede all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti;

- trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato);
- trasmettere la segnalazione all'AU;
- inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti.

L'OdV trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante.

Peraltro, tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgazione, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione venga trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente.

5.2 Tutela del whistleblower.

L'identità del *whistleblower* viene protetta sia durante la fase di acquisizione della segnalazione che successivamente, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

L'identità del *whistleblower* può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e al segnalato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare il fatto:

- a) al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione.
Questi valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti idonei a ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della condotta discriminante, e verifica, altresì, la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'AU, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società;
- c) alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché all'accesso civico, anche generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5 bis Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e succ. modif., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.U. 679/2016).

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti riservati sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia.

Al momento della segnalazione verrà quindi fornita al segnalante una apposita informativa (eventualmente in forma sintetica, con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti), riguardante il trattamento dei dati.

Si fa espresso rimando alla informativa privacy adottata in ambito aziendale.

5.3 Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti.

La procedura descritta nei paragrafi precedenti non tutela il *whistleblower* in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque rivelatasi infondata in quanto effettuata con dolo o colpa grave.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al *whistleblower* in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.).

Ugualmente, saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del Modello, e contenute nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Restano ferme le specifiche sanzioni previste dall'art. 54 bis Dlgs. 165/2001, in quanto applicabili

6. Il budget dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* annuale deliberato dall'AU.

Di tali risorse economiche l'OdV potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso su base annuale, nonché di motivare la presentazione alla previsione di *budget* del periodo successivo nell'ambito della relazione informativa periodica in favore dell'AU.

SEZIONE QUARTA

* * *

Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Introduzione

Il MOG può ritenersi efficacemente attuato solo nel caso in cui sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate, come espressamente previsto dall'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto.

Mazzei Salvatore S.r.l. si impegna, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) a rendere conoscibile a tutti i propri dipendenti il codice sanzionatorio contenuto nel presente Modello. A tal fine, la Società realizza tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di questo scopo, come la libera consultazione del MOG, rendendo lo stesso disponibile all'interno della sede legale, oltre che, su richiesta, inoltrandolo via mail o fornendone una copia cartacea.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, purché implementate in modo da garantirne l'osservanza e il pieno rispetto.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare, quantomeno nel caso di sanzioni di natura meno afflittiva, in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

A questo proposito, nella determinazione di un sistema sanzionatorio efficace non si potrà comunque derogare ai principi e alle norme contenute all'interno dei CCNL applicabili al personale dipendente della Società.

1. Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le sanzioni disciplinari irrogabili in presenza di comportamenti contrari alle indicazioni contenute nel Modello ed astrattamente idonei a configurare le ipotesi penalmente rilevanti di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

La presente sezione descrive, altresì, le infrazioni previste e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, e, ai sensi dell'art. 2106 c.c. integrano, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Il sistema sanzionatorio si ispira ai principi di **trasparenza** e di **equità** dei processi di indagine volti ad accertare le violazioni, e garantisce il **diritto di difesa** dei soggetti indagati, nonché la **tempestività** e **puntualità** nell'applicazione delle sanzioni.

Nell'irrogazione delle sanzioni devono, in ogni caso, essere rispettati i principi di **gradualità** e di **proporzionalità**, tenendo conto della gravità dei fatti commessi.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità, della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi comprese quelle poste in essere realizzando comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:

- l'**intenzionalità** del comportamento da cui è scaturita la violazione e l'eventuale comportamento fraudolento adottato nell'aggirare il Modello;
- il grado di **negligenza**, **imprudenza** ed **imperizia** dimostrato dall'autore in sede di commissione della violazione, specie con riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la **rilevanza** e le eventuali **conseguenze** della violazione o dell'illecito;
- la **posizione dell'autore dell'illecito all'interno dell'organizzazione aziendale**, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle mansioni dallo stesso ricoperte;
- eventuali **circostanze aggravanti e/o attenuanti** che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dall'autore dell'infrazione; tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, è considerata la situazione di recidiva dovuta alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario;
- il **concorso di più Destinatari**, eventualmente in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo *iter* di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario, come meglio specificato all'interno dei relativi Contratti Collettivi Nazionali nella sezione riguardante l'applicazione di sanzioni a seguito di controversie di lavoro.

In ogni caso, il relativo procedimento di accertamento delle infrazioni, e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, spetterà alla Direzione aziendale di competenza, previo assenso dell'organo apicale preposto, ovvero dell'Amministratore Unico

Delle iniziative intraprese l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato.

Ogni violazione del Modello o delle procedure ivi stabilite deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, oltre che ai vertici aziendali, anche all'OdV che dovrà valutare la sussistenza ed entità della violazione stessa, unitamente alla direzione aziendale coinvolta, sentito il parere dell'AU. L'Organismo è tenuto ad identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione.

La raccolta delle informazioni da parte dell'OdV avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento riservato del contenuto delle segnalazioni.

In nessun caso l'OdV potrà comunicare nomi o circostanze che possano consentire di identificare la fonte delle informazioni ricevute, a meno che ciò non sia espressamente autorizzato dal proponente.

L'OdV si adopera per conservare in luoghi sicuri e non accessibili a terzi la documentazione relativa alla segnalazione.

Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare aziendale del potere disciplinare, che potrà dare corso al procedimento di sua competenza formulando le contestazioni e applicando eventualmente le sanzioni disciplinari ritenute dallo stesso opportune.

L'OdV verifica che siano adottate procedure specifiche per informare, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, tutti i Destinatari del sistema sanzionatorio delineato nel Modello, in modo da renderli edotti della sua esistenza, del suo contenuto e del relativo funzionamento.

All'OdV dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari eventualmente attivati.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave prevista.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

3. Quadri - impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli art. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art.

7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, anche nei confronti di quadri ed impiegati.

4. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

b) nella mancata o non veritiera documentazione dell'attività svolta, dovuta a modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti relativi ai Protocolli inidonee e poco trasparenti, tali da impedire la verificabilità dell'attività stessa;

c) nelle condotte di violazione e/o in quelle di elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione e/o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero di impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo e/o dell'accesso alle informazioni richieste e/o alla documentazione;

d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e/o al sistema delle deleghe;

e) nella omessa vigilanza, da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti, circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie *ut supra* è di tipo esemplificativo e non tassativo.

5. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti, in ragione della gravità della violazione:

a) *biasimo verbale*

b) *biasimo scritto*

c) *multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione,*

d) *sospensione della retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;*

e) *licenziamenti senza preavviso.*

Ove i dipendenti destinatari di un provvedimento disciplinare siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del rimprovero verbale potrà essere comminata nei casi di violazione colposa, di lieve entità, dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo e/o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del rimprovero scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a), ovvero nei casi di infrazioni più gravi e preliminarmente alle sanzioni che seguono.

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa - fino ad un massimo di quattro ore - potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchica o tecnica accertata, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo (imprudente e/o negligente) possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino ad un periodo massimo di 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa. In caso di recidiva reiterata, tale da dar luogo all'applicazione di più provvedimenti di sospensione (come meglio specificato nei Contratti Collettivi Nazionali di categoria), il lavoratore può incorrere nella sanzione del licenziamento senza preavviso.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società, tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli, ovvero mediante impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo e/o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- danneggiamento volontario, o messa fuori opera, di dispositivi antinfortunistici, o di video di sorveglianza aziendale.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle infrazioni suscettibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti dell'illecito, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

6. Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera *b*) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti norme di legge e del Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti, le sanzioni indicate nel precedente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, anche nei confronti dei dirigenti aziendali.

Ove i dirigenti siano muniti di procura speciale con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

6.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

b) nella mancata o non veritiera documentazione dell'attività svolta, dovuta a modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti relativi ai Protocolli inidonee e poco trasparenti, tali da impedire la verificabilità dell'attività stessa;

c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero mediante impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;

e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

f) nell'inosservanza dell'obbligo d'informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti di cui si abbia prova diretta e certa;

g) nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

7. Vertici aziendali

7.1 Sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico

In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte dell'AU, oltre che dei Dirigenti della Società, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere applicati i provvedimenti opportuni tra cui, ad esempio, l'invito di convocare l'assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvedere ai sensi dell'art. 2406 c.c.

7.2 Misure di tutela in caso di violazioni commesse da organi apicali

A seconda della gravità dell'infrazione e su decisione dell'AU, sentito l'OdV, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti all'autore dell'infrazione.

Nei casi più gravi L'AU potrà proporre all'assemblea dei soci di procedere anche alla revoca della carica.

8. Collaboratori e consulenti

Ogni comportamento adottato dai collaboratori esterni (consulenti, lavoratori a progetto, collaboratori continuativi, procuratori d'affari, etc.) o dalle controparti contrattuali, tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, che risulti in contrasto con le prescrizioni del Codice Etico e dei principi contenuti all'interno del presente Modello, **potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero il diritto di recesso dallo stesso.**

L'OdV, in coordinamento con la Direzione di riferimento, verifica che siano adottate ed attuate procedure specifiche per trasmettere ai collaboratori esterni i principi e le linee di condotta del presente Modello e del Codice Etico.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti a seguito di comportamenti contrari alle disposizioni del Modello e, più in generale, alla normativa vigente.

9. Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni commesse dai soggetti suindicati, consistenti:

- a)* nella elusione fraudolenta dei principi di comportamento e dei protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, ovvero la violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato presupposto;
- b)* nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione e/o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli e attinente l'incarico, ovvero nell'impedire ai soggetti preposti e/o all'OdV il controllo o l'accesso alle informazioni o ai documenti richiesti;
- c)* mancata, incompleta, non veritiera, o poco trasparente documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la verificabilità della stessa.

SEZIONE QUINTA

* * *

Formazione, diffusione ed implementazione del Modello

Introduzione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, in modo da garantire l'effettiva prevenzione rispetto al rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui al Decreto.

Il responsabile di ciascuna funzione apicale ha il compito di dare corso alla divulgazione ed alla corretta applicazione del Modello nei confronti dei soggetti a lui sottoposti; l'AU verifica costantemente che ciò avvenga.

È compito dell'OdV controllare la corretta diffusione ed applicazione del Modello e la cura del programma di formazione da effettuare nei confronti di tutto il personale.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, etc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, etc.);
- la periodicità dell'attività di formazione (almeno annuale) deve essere funzionale alla capacità di apprendimento del personale;
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare l'apprendimento dei partecipanti.

La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- a) dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- b) dei principi generali e dei protocolli previsti dal Modello
- c) dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- d) del Sistema Disciplinare;
- e) dei poteri e compiti dell'OdV;
- f) del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

La Società, quindi, prevede:

- l'organizzazione, **con cadenza annuale** e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una sessione informativa, finalizzata all'illustrazione del MOG oltre che di eventuali aggiornamenti e modifiche dello stesso, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società (specialmente quelli in posizione apicale cui è demandato il compito di istruire, nei modi opportuni, i propri sottoposti e di verificare la corrispondenza dei comportamenti degli stessi rispetto ai principi ed alle procedure contenuti nel MOG, oltre che nel Codice Etico), gli amministratori, e, qualora ciò sia opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;

- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni con i vertici aziendali finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

Mazzei Salvatore S.r.l. persegue, attraverso un adeguato programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti, una sensibilizzazione continua degli stessi sulle problematiche attinenti al Modello, consentendo a tutti i Destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali esistenti in merito e di essere così posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

L'OdV potrà prevedere sessioni di formazione anche online, tramite materiale distribuito via e-mail ai vari dipendenti.

1. Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello affinché tutto il personale sia pienamente a conoscenza di quanto ivi contenuto.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione, per essere efficace, deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- essere trasmessa utilizzando i canali più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari, in modo da fornire le informazioni in tempi utili, e consentire l'invio di eventuali segnalazioni in modo efficace ed efficiente;
- presentare tutte le informazioni necessarie indicandole in modo chiaro e comprensibile, e deve essere, altresì, aggiornata e facilmente accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale, ovvero affissione di un estratto sulla bacheca aziendale.

2. Adozione del modello - criteri di aggiornamento ed adeguamento del modello

2.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo attraverso il quale pianifica annualmente, e in modo orientativo, le verifiche e i controlli da effettuare, prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno; la determinazione delle cadenze temporali dei controlli; l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi; la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto di altre strutture interne alla Società ed aventi le specifiche competenze relative ai settori aziendali di volta in volta analizzati nonché, con riferimento all'esecuzione di eventuali operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza, oltre che all'AU.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e delle ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli, intralciando il meno possibile l'attività di impresa.

2.2 Aggiornamento ed adeguamento

L'Amministratore Unico decide in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento, in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- esito delle verifiche.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale a sua volta provvede senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'AU circa l'esito dell'attività intrapresa a seguito dell'avvenuto aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, i propri compiti e poteri di impulso in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, infatti, il medesimo organo formula osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo. Tali indicazioni potranno essere indirizzate anche alle funzioni aziendali a ciò preposte e, nei casi di maggior rilevanza, portate all'attenzione dell'Amministratore Unico.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'AU la decisione in ordine ad aggiornamenti e/o ad adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, ovvero modifiche alla struttura societaria;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante decisione dell'AU

PARTE SPECIALE

Introduzione alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali e speciali di comportamento (Protocolli) ed i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo (Procedure) che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto.

La Parte Speciale si compone di undici sezioni, ciascuna dedicata ad una categoria di Reati Presupposto considerati rilevanti per la Società.

In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera Mazzei Salvatore S.r.l., della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto⁵:

- **Parte Speciale A** - Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) nonché induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto);
- **Parte Speciale B** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24 e 24 *bis* del Decreto), nonché Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (Art. 25 *novies* del Decreto);
- **Parte Speciale C** - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto);
- **Parte Speciale D** - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto), nonché Reati contro l'industria ed il commercio (Art. 25 *bis. I* del Decreto);
- **Parte Speciale E** - Reati Societari (art. 25 *ter* del Decreto) e Reati di Ricettazione e riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto)⁶;
- **Parte Speciale F** - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto);
- **Parte Speciale G** - Reati transnazionali (introdotti dalla Legge n- 146 del 16.03.2006);
- **Parte Speciale H** - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto);
- **Parte Speciale I** - Reati contro l'Ambiente (art. 25 *undecies* del Decreto);

⁵ L'ordine assegnato all'elencazione segue la cronologia, nonché l'ordine sistematico, utilizzati dal D.Lgs. 231/2001.

⁶ Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reati in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabile principalmente tramite un uso distorto e/o illecito dei capitali sociali e delle risorse finanziarie.

- **Parte Speciale L** - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto – introdotto con il D.Lgs 109/2012).
- **Parte Speciale M** - I reati tributari, (art. 25 *quindicies* del Decreto – introdotto con il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019)

Per le categorie di reato che non sono state reputate rilevanti in relazione all'attuale operatività della Società, sono riportate in appendice al modello informazioni circa i criteri di configurabilità delle rispettive fattispecie.

Ciascuna sezione della Parte Speciale: *a*) individua preliminarmente le cosiddette **aree di attività “sensibili”**, vale a dire quelle aree, ovvero funzioni aziendali, nell'ambito delle quali vengono svolte le attività per cui è astrattamente possibile la commissione di uno dei Reato Presupposto esaminati, quindi *b*) indica i **principi generali** di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette aree sensibili e *c*) indica **principi specifici** di comportamento e le procedure di prevenzione adottate dalla Società.

I principi di controllo applicabili alle attività sensibili preventivamente individuate sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e, comunque, le *best practice* internazionali di categoria.

I principi di controllo, il cui rispetto risulta necessario ai sensi del presente Modello per poter prevenire la commissione di qualsiasi Reato Presupposto sono:

- **segregazione delle attività:** deve esistere una forma di segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** qualora l'AU decida di conferire deleghe di funzioni dovranno esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi;
- **tracciabilità:** il soggetto che firma le comunicazioni scritte alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Tutti i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare, ai fini della sua corretta applicazione, quanto di seguito indicato.

Tali misure rispecchiano i risultati del processo di *risk assessment* svolto dalla Società che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico, anche su impulso e suggerimento dei Destinatari medesimi, in particolare in caso di mutamento dell'assetto societario.

È opportuno precisare che tali procedure si affiancano a quelle già implementate in ambito aziendale.

PARTE SPECIALE “A”

* * *

Reati Contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del Decreto) nonché induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

* * *

Introduzione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si procede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati presupposto in essa contemplati, indicati negli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto⁷.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla astratta configurabilità dei predetti reati, sono state realizzate con l'ausilio di soggetti aziendali posti ai vertici di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate all'interno della Società aree di rischio nell'ambito delle quali sono state identificate quelle attività sensibili da cui potrebbe scaturire la commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto.

Il processo di individuazione di dette attività è servito a valutare i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio” ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.

Per **funzione pubblica** si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere

⁷ Si segnala la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. Con tale legge, per quel che particolarmente interessa, al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «*induzione indebita a dare o promettere utilità*»; 2) al comma 3, dopo le parole: «*319-ter, comma 2,*» sono inserite le seguenti: «*319-quater*»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «*s-bis*» **per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**».

autorizzativo e del potere certificativo. Colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., quale “pubblico ufficiale”.

Per **pubblico servizio** si intende, invece, l’esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o all’esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, etc. Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., quale “persona incaricata di un pubblico servizio”.

1. Le fattispecie di reato presupposto

Le fattispecie di reato, tra quelle indicate agli artt. **24 e 25 del Decreto**, che possono interessare potenzialmente la Società sono le seguenti:

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 Truffa (co. 2, n. 1, aggravata ai danni dello stato)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

(...)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico) - art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque⁸ a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico ministero.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La fattispecie di reato indicata all'art. **25 decies del Decreto** che può interessare potenzialmente la Società è la seguente:

Articolo 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

* * *

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

- a) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640 ter**, se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**. Se, in seguito alla commissione di tali delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante

entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.

Si applicano, inoltre, come **sanzioni interdittive**: 1) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis** del codice penale, si applica la **sanzione pecuniaria fino a duecento quote**.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **319, 319-ter**, comma 1, **321, 322**, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente **la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote**.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli **articoli 317, 319**, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, **319-ter, comma 2, 319-quater e 321** del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote**.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi da soggetti incaricati di un pubblico servizio e dai membri degli organi delle Comunità europee, dai funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

In caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Si precisa che nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si adoperi efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno

determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive sopracitate avranno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

- b) In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**

2. Identificazione delle aree di rischio e delle attività sensibili

2.1 Le aree aziendali sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto ha consentito di individuare, non solo le attività c.d. sensibili in senso stretto, ma anche una serie di “attività strumentali”.

Con **attività sensibili** si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale in relazione ai Reati Presupposto individuati dal Decreto.

Le **attività strumentali**, invece, si identificano con quelle attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili possono favorire la realizzazione del reato, costituendone, nello specifico, la condotta illecita.

Il rischio di commissione dei Reati Presupposto, trattati nella presente parte speciale, riguarda nello specifico quelle funzioni e quelle attività che implicano la costituzione di rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione nella gestione tipica di ogni processo produttivo.

Di seguito vengono elencate in macro aree le aree aziendali di rischio prese in considerazione per Mazzei Salvatore S.r.l.:

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- **Amministratore Unico;**
- **Direzione Aziendale;**
- **Direzione Affari legali e generali;**
- **Dipartimento gestione qualità e ambiente;**
- **Direzione commerciale;**
- **Dipartimento risorse umane e segreteria di direzione;**
- **Dipartimento contabilità e finanze.**

2.2 Le attività sensibili e strumentali.

Tali funzioni aziendali, infatti, sono competenti per quanto attiene a:

➤ **Gestione dei rapporti con la PA, anche in occasione di visite e verifiche ispettive:**

- Rapporti con le Amministrazioni, ovvero enti pubblici ed anche società pubbliche (es., Autorità, Enti Pubblici territoriali, Stazioni Appaltanti, Amministrazioni) Committenti, e gestione dei relativi rapporti con le medesime amministrazioni coinvolte;
- Gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, (es. INPS, INAIL, Cassa Edile, Fondi Previdenza Complementare), i Centri per l'impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e i Sindacati;
- Gestione dei rapporti con la P.A., con i suoi consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di contenzioso (civile, penale, amministrativo e tributario);
- Gestione dei rapporti con gli organi competenti/funzionari pubblici in caso verifiche ed ispezioni (es. ispezioni da parte dell'amministrazione finanziaria, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità di Pubblica Sicurezza in genere, verifica del rispetto delle condizioni richieste dalla legge per assunzioni categorie protette).

➤ **Gestione dei rapporti con PA per adempimenti:**

- Gestione dei rapporti con il MIT e la P.A. in genere per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, licenze e nulla osta connessi all'attività della Società;
- Predisposizione ed invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali ed amministrativi cui l'azienda è tenuta per legge);
- Adempimenti nei confronti di Enti previdenziali e assistenziali, Centri per l'impiego, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Sindacati, etc.

➤ **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. civili, tributari, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività:**

- Gestione transazione e conciliazioni con le Autorità Pubbliche di riferimento;
- Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (selezione consulenti legali e certificazione servizi).

➤ **Ciclo passivo:**

- Selezione dei Consulenti esterni;
- Selezione dei consulenti ed intermediari per incarichi professionali riguardo la Gestione Risorse Umane;
- Selezione, negoziazione e stipula di contratti con fornitori/subappaltatori;
- Ricezione beni/Certificazioni dei servizi;
- Ricezione beni/Certificazione servizio (relativamente a prestazioni professionali di consulenti fiscali / amministrativi / legali);

➤ **Ciclo attivo:**

- Gestione dei rapporti con il MIT e la P.A. in genere per la richiesta di informazioni e autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta (attività di predisposizione della documentazione richiesta in sede di pre-qualifica rispetto alla gara);

- Predisposizione della documentazione per la pre-qualifica e successiva partecipazione alla gara;
 - Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
 - Iscrizione delle riserve per variazione progetti in corso d'opera (nei confronti della Stazione Appaltante);
- **Richiesta, Ottenimento e Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici (es agevolazioni pubbliche in conto capitale ed interessi):**
- Richiesta di finanziamenti/contributi pubblici ed agevolazioni e predisposizione della documentazione a supporto;
 - Ottenimento e utilizzo del finanziamento/contributo pubblico ed agevolazione;
 - Rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte;
- **Gestione degli approvvigionamenti ed attività correlate:**
- selezione fornitori;
 - procedure di gara o di negoziazione diretta per l'affidamento di forniture, servizi;
 - gestione del magazzino flussi finanziari – monetari in uscita;
- **Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione anche con riferimento al personale appartenente alle categorie:**
- **Gestione cassa e note Spese;**
- **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie;**
- **Gestione omaggi e liberalità;**
- **Gestione spese di rappresentanza e di trasferta;**
- **Gestione delle sponsorizzazioni.**

3. Destinatari

La definizione di Destinatari è quella fornita nella parte generale del presente Modello.

4. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 24 e 25, nonché 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili e le procedure di prevenzione indicate.

4.1 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle aree di attività sensibili e delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo 2 (2.1 e 2.2), al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, dei principi specifici e dei criteri per la definizione dei protocolli di prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice Etico della Società, che qui si intendono integralmente richiamati.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione all'OdV da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali, ed in generale da parte di tutti i Destinatari.

In generale, **è fatto espresso divieto** a tutti i Destinatari del Modello di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, **in mancanza di apposita delega o procura**, appositamente conferita dalla Società (ovvero dall'AU) in forma scritta;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- offrire denaro, o altra utilità, a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o ancora a organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la loro discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari che operano in diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione di denaro, o altra utilità, a un Pubblico funzionario dell'Autorità Giudiziaria o a suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi ad Autorità Pubbliche che effettuino accertamenti e ispezioni, ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;

- ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, ovvero enti e autorità pubbliche, ovvero a società ricollegabili all'area pubblica;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione;
- destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati eventualmente concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi dal porsi in situazioni di possibile conflitto di interessi e, nel caso in cui ciò avvenga, ne devono dare immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV.

Mazzei Salvatore S.r.l. fa espresso divieto di perseguire interessi e/o vantaggi per la Società tramite la realizzazione di condotte illecite le quali, come tali, non trovano in nessun caso giustificazione a livello aziendale.

4.2 Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione e controllo dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività strumentali

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo 2.2 è in linea di massima individuato un **Responsabile Interno** del procedimento per l'attuazione di dette operazioni.

Salvo diversa indicazione, il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il Responsabile della Funzione/Direzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Quando vi sono più Direzioni coinvolte nella gestione della medesima operazione il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il responsabile della Direzione che intrattiene in modo più diretto e costante rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile Interno del procedimento è responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la propria Direzione e la Pubblica Amministrazione.

Tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo 2.2 sono regolamentate, tra l'altro, dalle seguenti **procedure di prevenzione e controllo:**

- **ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata dall'AU, documentata, motivata, registrata e riscontrabile in ogni momento;**

- alle ispezioni o alle verifiche amministrative partecipa il responsabile della Funzione/Direzione, o dell'ufficio oggetto di ispezione, e/o i soggetti da quest'ultimo espressamente delegati per iscritto, **unitamente ad altro dipendente della medesima Direzione interessata.**

- il Responsabile della Funzione/Direzione, o dell'ufficio oggetto di verifica o ispezione, informa l'AU (ed eventualmente in casi di particolare rilevanza l'OdV) dell'inizio del procedimento.

Lo stesso soggetto provvede a trasmettere copia dei verbali di ispezione oltre che del verbale di conclusione del procedimento.

In caso di addebiti eventualmente mossi alla Società, il medesimo Responsabile di Funzione/Direzione informa prontamente i citati organi di quanto rilevato in sede di ispezione inoltrando idoneo report.

Nel caso in cui non venga mossa alcuna contestazione e/o rilievo alla Società, i Responsabili formalizzano un *report* interno, **con cadenza almeno annuale**, da inviare alla Direzione competente, oltre che all'AU., relativo alle ispezioni verificatesi;

- tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione devono essere gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;

- **è vietato disporre il pagamento in contanti, di qualsivoglia natura, oltre la soglia consentita dalla legislazione vigente;**

- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre consentito solo alle persone autorizzate, all'AU, ai Sindaci ed all'Organismo di Vigilanza;

- **eventuali risorse finanziarie ottenute come contributo o sovvenzione pubblica devono essere destinate esclusivamente allo scopo ed alle finalità per le quali sono state richieste ed ottenute;**

- la scelta dei consulenti esterni incaricati della gestione del contenzioso avviene esclusivamente in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L'incarico è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo, nonché del contenuto della prestazione fornita;

- occorre garantire la correttezza e veridicità della documentazione predisposta dalla Società ed inviata all'Autorità Regolatoria;

I contratti prevedono apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/2001 ed il rispetto del presente Modello.

I principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione, descritti *ut supra*, devono essere rispettati in relazione a tutte le attività, o le operazioni, aventi ad oggetto rapporti con qualsiasi organo e/o ente della P.A.

Per tutte le operazioni legate alle “attività strumentali”, come identificate al paragrafo 2.2:

- la Funzione/Direzione competente verifica periodicamente la lista dei soggetti muniti di deleghe a porre in essere operazioni bancarie e comunica eventuali modifiche e/o aggiornamenti alle banche presso cui la Società ha aperto i propri conti correnti bancari;
- gli acquisti di servizi sono motivati ed effettuati previo esperimento di una procedura competitiva informale che consenta di selezionare l’offerta migliore, valutata sulla base di criteri oggettivi, imparziali e trasparenti predeterminati. Sono fatte salve le ipotesi di selezione diretta in caso di necessità di ottenere l’esecuzione di prestazioni di particolare complessità, ovvero in casi di urgenza, sempre previa autorizzazione del competente superiore gerarchico;
- i compensi corrisposti ai fornitori, oltre che ai consulenti, devono essere conformi e congrui al servizio dalla Società in considerazione delle condizioni di mercato o delle eventuali tariffe professionali vigenti per la categoria di appartenenza;
- la documentazione afferente la prestazione del servizio (i.e. contratti, modulistica, evidenze della prestazione, etc.) viene conservata e archiviata a cura della Direzione competente;
- la Società vieta espressamente di promettere o offrire ai pubblici ufficiali, ovvero incaricati di pubblico servizio (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi (superiori al limite **di € 100,00**) salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, pagamento di quote di iscrizioni a circoli, etc.);
- le liberalità di carattere benefico o culturale devono rientrare nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati dal Codice Etico e dal Modello medesimo;
- è fatto divieto di promettere o concedere ai soggetti esercenti una pubblica funzione (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali (o di qualsiasi altro genere) privi di una giustificazione, che quindi siano posti in essere solo per avvantaggiarli a titolo personale;
- la richiesta di nuove assunzioni deve essere motivata ed autorizzata dall’AU;
- nel processo di assunzione del personale sono individuati criteri oggettivi per la valutazione dei candidati (ad es. voto di laurea, precedenti

esperienze professionali) che rispondono ad esigenze di trasparenza nel processo di selezione del candidato;

- è vietato favorire nei processi d'acquisto fornitori e sub-fornitori segnalati da pubblici ufficiali che condizionino a tale preferenza lo svolgimento successivo delle attività a cui i medesimi fornitori e sub fornitori sono incaricati;
- le proposte di impiego di risorse finanziarie per sponsorizzazioni devono essere documentate dalla Funzione/Direzione proponente, la quale deve indicare espressamente i destinatari, le ragioni e l'importo concesso.

Le Funzioni/Direzioni interessate, l'AU, i singoli dipendenti, oltre che l'OdV propongono, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Si richiama, inoltre, espressamente il rispetto delle procedure contenute nel Manuale della Qualità della Società.

5. Flussi informativi in favore dell'O.d.V.

Allo scopo di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare e verificare in modo tempestivo l'effettiva esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello stesso.

Come visto, devono essere formalizzati da parte del Responsabile Interno adeguati *reports* periodici, **con cadenza almeno annuale** (salvo il verificarsi di eventi straordinari) indirizzati all'AU e all'OdV, che documentino le attività rilevanti poste in essere nell'ambito della gestione delle relazioni con le Pubbliche Autorità (es. eventuali addebiti mossi dalla P.A.)

L'OdV potrà richiedere alle Direzioni competenti, anche a campione, la documentazione di supporto relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito delle "attività sensibili e strumentali".

Le Direzioni/Funzioni Aziendali coinvolte garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del singolo processo monitorato, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legati i rischio-reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima

PARTE SPECIALE “B”

* * *

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(Art. 24 e 24 bis del Decreto)

Nonché Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies del Decreto).

* * *

Introduzione

L'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/01 ha introdotto l'obbligo per gli Enti di definire precise norme comportamentali e direttive di controllo nei processi di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali, al fine di prevenire la possibile commissione di delitti informatici, nonché un illecito trattamento dei dati in possesso della Società.

Deve evidenziarsi, inoltre, che il Legislatore con la novella del 2000, intervenendo in materia di tutela del software (art. 171 bis, L. 633/1991), ha modificato il profilo soggettivo del delitto in esame, sostituendo il fine di lucro con il mero fine di profitto.

In buona sostanza, oggi non sono sanzionati solo i comportamenti finalizzati ad ottenere dalla illecita duplicazione di software un guadagno di tipo prettamente economico, bensì anche le ipotesi della duplicazione di un software finalizzata a risparmiare il costo del programma originale e della relativa licenza d'uso.

Per tale ragione, tutte le aziende che usano a scopi lavorativi dei programmi non senza avere la relativa licenza d'uso e il bollino Siae, anche al solo fine di risparmiare il costo del software originale, saranno passibili di responsabilità *ex art. 25 novies* del decreto 231/01.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito “Soggetti Esterni”):

- I collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- I fornitori e i partner (in qualsiasi forma societaria o associativa) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano in corso rapporti contrattuali con altra società, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di Mazzei Salvatore S.r.l.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari **al fine di prevenire il verificarsi dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati di cui all'art. 24 e 24 bis del Decreto 231/2001, nonché dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del medesimo Decreto.**

1. Le fattispecie di reato presupposto

La mappatura delle attività e delle funzioni aziendali a rischio, in relazione ai reati di cui agli artt. **24, 24 bis e 25 novies del Decreto**, ha consentito di individuare una serie di attività e di funzioni astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

In particolare è emerso che Mazzei Salvatore S.r.l., in concreto, potrebbe incorrere nelle violazioni di cui ai seguenti articoli previsti dal Decreto all'art. 24 bis:

(Falsità in) Documenti informatici - Art. 491 Bis⁹

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Art. 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

(...)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - Art. 615 quater c.p.

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 €.

(...)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Art. 615 quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso

⁹ Ovvero i delitti previsti dal LIBRO II, TITOLO VII, Capo I, rubricato “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”

pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - Art. 617 quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

(...)

Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni telefoniche o telematiche - Art. 617 quinquies c.p.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.

(...)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - Art. 635 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(...)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - Art. 635 Ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

(...)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - Art. 635 Quater

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(...)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - Art. 635 Quinquies.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

(...)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - Art. 640 quinquies c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

- a.** In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies** del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote**.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **615-quater e 615-quinquies** del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria sino a trecento quote**.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **491-bis e 640-quinquies** del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote**.

- b.** Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. **615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies** indicati, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli **615-quater e 615-quinquies** del codice penale, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**: 1) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 2) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli **491-bis e 640-quinquies** del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**: 1) il

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

In relazione all'art. 25 *novies* Decreto si ritengono astrattamente configurabili i seguenti Reati Presupposto:

Art. 171.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter¹⁰ è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

(a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

La pena è della reclusione a fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

Art. 171 bis.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi

¹⁰ Della legge 22 aprile 1941, n. 633

a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 Ter.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni

abusivo di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

((b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale));

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies.

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta

milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Con riferimento ai reati di cui all'art 25 *novies*, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

- a) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli **articoli 171**, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, **171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies** della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**.
- b) Nel caso di condanna per tali delitti si applicano all'ente le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non superiore ad un anno: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le attività sensibili

Per quanto attiene all'identificazione delle attività sensibili sono state individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti aree di attività "sensibili":

- **Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);**
- **Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;**
- **Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;**
- **Gestione e manutenzione hardware;**

- Gestione, sviluppo e manutenzione software;
- Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;
- Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici;
- Attività di trasmissione di dati ed informazioni alle pubbliche autorità;
- Gestione della sicurezza informatica.

2.2 Le aree di rischio

Di seguito si indicano, raggruppate in macroaree, le Funzioni/Direzioni aziendali, responsabili per la Società, di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- **Amministratore Unico;**
- **Direzione Aziendale;**
- **Direzione Affari legali e generali;**
- **Direzione commerciale:**
 - **Dipartimento gare;**
- **Dipartimento risorse umane e segreteria di direzione;**
- **Dipartimento contabilità e finanze.**

* * *

Dall’analisi della documentazione societaria non sono emerse particolari criticità nell’ambito della gestione corrente degli adempimenti relativi alle fattispecie penalmente rilevanti prese in considerazione all’interno della presente sezione del Modello.

La Società si è dotata di un sistema informatico centralizzato per gestire e monitorare le singole funzioni aziendali.

Segnatamente, Mazzei Salvatore S.r.l. è dotata di collegamento di una rete locale utilizzata all’interno dell’organizzazione per facilitare la comunicazione interna, ovvero l’accesso ad informazioni aziendali tra soggetti dell’organizzazione.

In ambito aziendale, inoltre, è stata implementata una funzione IT supportata da un consulente esterno. Tale funzione è responsabile di gestire e mantenere

efficienti tutte le componenti *hardware* e *software* utilizzate all'interno dell'Azienda monitorando la loro funzionalità tramite *alerting service* automatizzato, nonché della gestione degli accessi alle risorse da parte degli utenti. Inoltre, si occupa di gestire la complessiva infrastruttura informatica interna.

I sistemi operativi presenti all'interno della Società sono tutti dotati di apposita documentazione, e vengono tenuti costantemente aggiornati, avendo cura il Responsabile IT di rinnovare anche le eventuali licenze possedute.

La Società possiede un sistema antivirus costantemente aggiornato sia per quanto attiene al *software*, sia per quel che riguarda la licenza. Il sistema di gestione contabile attualmente in vigore è dotato di chiavi di sicurezza personalizzate onde consentire la tracciabilità degli accessi effettuati.

I sistemi, essendo totalmente virtualizzati, in caso di disastro vengono totalmente ricostruiti a partire da configurazioni sicuramente funzionanti presenti in una delle destinazioni di backup.

Le connessioni Wi-Fi sono protette da chiavi WPA2 generate casualmente, della maggiore lunghezza accettata dallo standard.

L'Azienda, inoltre, ha adottato uno specifico sistema informatico, con apposite chiavi di accesso, posto a presidio dei dati sociali, in particolare di quelli sensibili.

Mazzei Salvatore S.r.l. ha adottato apposita procedura da seguire in caso di incidenti che possano riguardare il sistema informatico aziendale cui espressamente si rimanda e che dovrà esser sempre attuata in caso di sinistri.

3. Principi generali di comportamento

Destinatari del presente modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale.

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico la Società, consapevole dei continui cambiamenti tecnologici e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario necessario ad aggiornare le componenti *hardware* e *software* aziendali, si impegna a mantenere un efficace sistema di sicurezza informatica, in particolare attraverso:

- i. la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi;
- ii. la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica s'intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Eredi Mazzei S.r.l. si pone sono:

- **riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato la Società, si determina che:

- i sistemi di autenticazione e di accesso alle risorse informatiche/telematiche devono rispettare i principi di unicità, incedibilità e segretezza;
- i sistemi di autenticazione e di accesso alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche devono rispettare i principi di unicità, incedibilità e segretezza;
- all'interno della Società devono venire promosse le migliori condizioni di utilizzo ed irrobustimento delle *password* personali di accesso ai sistemi e delle migliori condizioni di utilizzo dei dispositivi elettronici;
- è fatto divieto ai soggetti non autorizzati di accedere ai sistemi informatici/telematici della Società o di terzi;
- è fatto divieto ai soggetti non autorizzati di accedere abusivamente alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche (es. server) della Società;
- è fatto divieto ai soggetti non autorizzati di detenere e diffondere abusivamente codici di accesso alle strutture fisiche atte alla conservazione dei sistemi informatici/telematici;
- è obbligatorio da parte di tutto il personale interno od esterno (utenti), nonché dagli addetti alla predisposizione degli strumenti informatici, il rispetto delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza dei sistemi

informativi, anche quelle richiamate all'interno dei documenti privacy e, in generale, nella normativa aziendale specifica.

- è obbligatorio da parte di tutto il personale interno od esterno (utenti) segnalare immediatamente al proprio Responsabile o alla funzione competente, la presenza di anomalie in materia di sicurezza, non conformità o vulnerabilità, legate ai sistemi informativi/telematici o alle strutture atte alla loro conservazione;
- è obbligatorio il rispetto delle procedure aziendali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi riguardanti i sistemi informativi;
- è fatto divieto di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- l'utilizzo dei dispositivi informativi/telematici deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
- l'utilizzo dei cosiddetti *storage device* (es: memorie USB, CD, DVD, ...) deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
- l'installazione di dispositivi informativi/telematici hardware e software deve rispettare la policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi e, prima ancora, la normativa dettata in tema di copyright;
- è fatto divieto di installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- è fatto divieto di danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;
- ogni utente ha il dovere di usare le stazioni di lavoro e le applicazioni cui può accedere per i soli scopi ed entro gli esclusivi limiti, anche temporali, inerenti la sua mansione e di evitare che altri possano accedere a tali strumenti di lavoro. A tal fine la Società adotta le misure di sicurezza previste sia dalle disposizioni di cui sopra sia da quelle adottate in conformità ai requisiti del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii;
- in nessun caso, anche qualora disponga di diritti di amministrazione sulla rete, un utente può eseguire prove di penetrazione della rete informatica della Società, anche laddove abbia riscontrato specifiche vulnerabilità. I test di penetrazione della rete informatica (probing) possono essere effettuati dalla Delivery Manager area IT e/o dai soggetti/società esterni, nei limiti di quanto previsto dai relativi contratti di servizio o dalle specifiche utenze di amministratore di sistema. In quest'ultimo caso, la società incaricata deve dare preventiva comunicazione all'AU della natura dell'intervento da effettuare per il tramite delle competenti funzioni aziendali;
- ogni utente deve comunicare al responsabile dell'unità organizzativa cui è assegnato (o al proprio referente, nel caso di utenti esterni) tutte le violazioni rilevate o sospettate inerenti la sicurezza (in particolare, vigilare sull'uso delle proprie chiavi di accesso ed autenticazione) e provvedere ad inoltrare idonea informativa sia alla funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi che alla funzione di revisione interna.

È inoltre fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile diretto, sentito il Responsabile IT;
- in caso di smarrimento o furto delle apparecchiature informatiche, informare tempestivamente il Responsabile diretto e il Responsabile IT, e presentare denuncia all'Autorità preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile IT o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di Eredi Mazzei S.r.l. (o di altra società controllata o comunque facente parte del “gruppo”), se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del relativo Responsabile e del Responsabile IT;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso a terzi (familiari, amici, etc.);
- evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti;
- utilizzare la connessione ad internet per gli scopi e il tempo strettamente necessari allo svolgimento delle attività che hanno reso indispensabile il collegamento;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti da Eredi Mazzei S.r.l.;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nella presente Parte Speciale, i Destinatari della presente sezione del Modello, oltre a dover rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale, devono rispettare i protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività sensibili, nonché le procedure di prevenzione indicate.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Segnatamente, ai Destinatari è fatto divieto di:

- dare causa o contribuire alla realizzazione di comportamenti idonei a configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- dare causa o contribuire alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente configurarlo in futuro.

In particolare è fatto obbligo:

- a) al Responsabile di denunciare alla Direzione ed all'OdV eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hacker;
- b) ai dipendenti, collaboratori, dirigenti, all'AU di attenersi alle procedure ed istruzioni operative (aggiornate annualmente e consegnate a tutti gli incaricati autorizzati ad accedere al sistema informatico della società) contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza di Mazzei Salvatore S.r.l. in riferimento all'utilizzo del Sistema Informatico;
- c) a tutti i Destinatari di svolgere tutte le attività e le operazioni per conto di Mazzei Salvatore S.r.l. nel massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Si riportano, di seguito, gli standard di controllo “specifici” applicati alle Attività Sensibili individuate.

4.1 Standard di controllo specifici

Disposizioni sulla Sicurezza Informatica: la Società deve adottare una specifica politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- a) le modalità di comunicazione anche a terzi;
- b) le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni: la Società deve dotarsi di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di **utenti interni** all'azienda e gli obblighi cui sono tenuti i medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici. La Società deve dotarsi di uno strumento che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di **utenti esterni** all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

Classificazione e controllo dei beni: la Società deve dotarsi di uno strumento che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

Sicurezza fisica: la Società deve dotarsi di uno strumento che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: la Società deve dotarsi di uno strumento che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo deve assicurare:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da *software* pericolosi;
- c) il *backup* di informazioni e *software*;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei *log* che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la gestione di dispositivi rimovibili.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: la Società deve dotarsi di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

In particolare, tale strumento deve prevedere:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- b) l'analisi periodica dei dati di sistema;
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- d) l'analisi di report e trend sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi riscontrata o potenziale;
- f) l'utilizzo di banche dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti.

Audit/Monitoraggio: la Società deve dotarsi di uno strumento che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Crittografia: la Società deve dotarsi di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

Risorse umane e sicurezza: la Società deve dotarsi e attuare uno strumento che preveda:

- a) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- b) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, *token* di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- c) la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

5. Policy e procedure a presidio dei rischi-reato

La Società ha definito, implementato e diffuso policy e procedure nell'ambito del suo sistema di gestione della sicurezza dei sistemi informatici/telematici. In particolare, Mazzei Salvatore è dotata di un sistema informatico centralizzato (rete locale), utilizzato all'interno dell'organizzazione.

I sistemi operativi presenti all'interno della Società sono tutti dotati di apposita documentazione, e vengono tenuti costantemente aggiornati, avendo cura di rinnovare anche le eventuali licenze possedute.

La Società, inoltre, ha previsto l'intervento di una società e di consulenti informatici esterni per gli interventi periodici da eseguire sulla struttura *hardware*, oltre che sui *software* utilizzati.

Tutti i pc aziendali sono dotati di antivirus e sono profilati per quanto attiene il firewall.

Le reti *wifi* aziendali sono dotate di *password*.

Anche le chiavi di sicurezza del sistema di gestione contabile attualmente in vigore risultano essere state personalizzate al fine di consentire la tracciabilità degli accessi effettuati.

Si richiama, inoltre, espressamente il rispetto delle procedure contenute nel Manuale della Qualità della società.

6. Flussi informativi verso l'OdV

Le Direzioni/Funzioni Aziendali coinvolte garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del singolo processo monitorato, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legati i rischio-reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “C”

* * *

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

Associazione per delinquere – Art. 416 c.p.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

(...)

Associazione di tipo mafioso – Art. 416 bis c.p.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso – Art. 416ter c.p.

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Art. 630 c.p.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto

delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n.309

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. ⁽²⁾

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

- a)** In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli **416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630** del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso

articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo **74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**, si applica la **sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo **416** del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la **sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote**.

- b) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, applicano le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore ad un anno: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree sensibili:

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- **Amministratore Unico;**
- **Direzione Aziendale;**
- **Direzione Affari legali e generali;**
- **Direzione commerciale;**
- **Dipartimento risorse umane e segreteria di direzione;**
- **Dipartimento contabilità e finanze;**
- **Gestione cantieri.**

2.2 Le attività sensibili

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Criminalità Organizzata, raggruppate per macro - categorie:

- **Gestione sponsorizzazioni ed altri progetti**
- **Gestione convegni e congressi;**
- **Selezione del personale;**
- **Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;**
- **Acquisto di beni e servizi;**

- **Ciclo Passivo:**
 - Selezione dei Consulenti;
 - Selezione dei consulenti e intermediari per incarichi professionali riguardo la Gestione Risorse Umane;
- **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie:**
- **Selezione e gestione agenti, grossisti e partner commerciali;**
- **Partecipazione a partnership (joint ventures, Consorzi, ATI) – Selezione dei partner d'affari.**

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

Pare utile evidenziare come l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporti l'adozione di misure funzionali ad adeguare alla disciplina del Decreto gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Mazzei Salvatore S.r.l. sulle linee guida di Confindustria condivide i contenuti del Protocollo siglato da tale associazione di categoria; in tal senso la Società aderisce al Protocollo *de quo*, impegnandosi ad ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi eventualmente subiti.

Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo - nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate ed attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (*id est* corruzione).

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo attinenti la **segregazione delle attività, norme/circolari, poteri di firma e poteri autorizzativi e tracciabilità.**

Il Modello, in relazione alle attività ritenute sensibile ai sensi dell'art. 24 *ter* del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati:

- È fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità;
- Il processo di identificazione del fornitore e la conseguente gestione del rapporto deve prevedere almeno che:
 - al momento dell'attivazione di una qualsiasi relazione di business, il personale della Società debba immediatamente provvedere all'identificazione della controparte;

- la predisposizione dei contratti con la controparte si basi su standard contrattuali predefiniti e l'autorizzazione rispetti i poteri di firma previsti dal sistema di deleghe aziendali;
 - siano previste le principali attività per le singole funzioni coinvolte nel processo di validazione e controllo dei ricevimenti e dei dati contabili che alimentano il processo.
- Nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, è fatto obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere. Si precisa che la Società esternalizza, mediante la formalizzazione di un incarico, la gestione del contenzioso giudiziale a legali esterni, che in qualità di destinatari dei presenti principi di comportamento, sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello.

Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Si richiama, inoltre, espressamente il rispetto delle procedure contenute nel Manuale della Qualità.

4. Flussi informativi vero l'O.d.V.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legate le fattispecie di reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima

PARTE SPECIALE D

* * *

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto), nonché Reati contro l'industria ed il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto rilevanti per la Società

A) In relazione ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25 bis del Decreto, si ritiene che siano rilevanti per la Società i seguenti delitti:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. - Art. 453.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete - Art. 454.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. - Art. 455.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Art. 457.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - Art. 459

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - Art. 460.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - Art. 461.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - Art. 464.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti

industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

a) In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo **453** è prevista la **sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;**

per i delitti di cui agli articoli **454, 460 e 461** è prevista la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**

per il delitto di cui all'articolo **455** sono previste le **sanzioni pecuniarie** stabilite in relazione all'articolo 453 e in relazione all'articolo 454, **ridotte da un terzo alla metà;**

per i delitti di cui agli articoli **457 e 464, secondo comma**, sono previste **sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;**

per il delitto di cui all'articolo **459** le **sanzioni pecuniarie** previste per gli artt. 453, 455 e 457 sono **ridotte di un terzo;**

per il delitto di cui all'articolo **464, primo comma**, è prevista **la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;**

per i delitti di cui agli articoli **473 e 474**, è prevista la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;

- b) Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli **453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474**, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non superiore ad un anno: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- B)** In relazione ai reati contro l'industria ed il commercio ex art. 25 bis.1 del Decreto, si ritiene che siano rilevanti per la Società i seguenti delitti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 513 bis c.p.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c.p.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. – Art. 516

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e) con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - Art. 517 ter c.p.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. - Art. 517-quater.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

- a) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater** si applica **la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**;
- b) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **513-bis e 514** **la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote**.
- c) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati alla **lettera b**, applicano le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non superiore ad un anno: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico;**
- **Direzione aziendale;**
- **Direzione Affari legali e Generali;**
- **Dipartimento contabilità e finanze;**

Per quanto attiene all'identificazione delle attività sensibili, in particolare, sono state individuate ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti aree di rischio:

- **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.**
- **Gestione delle attività commerciali;**
- **Gestione qualità prodotti;**
- **Gestione etichettatura prodotti;**
- **Partecipazione a partnership (Joint Venture e ATI) - Selezione dei partner d'affari.**

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo.

Il Modello, in relazione all'attività ritenuta sensibile ai sensi dell'art. 25 *bis* del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati:

- Devono essere stabiliti espressi limiti alla disponibilità di denaro contante e valori bollati (**che dovranno essere sempre entro i limiti di legge**);
- Devono essere sempre predisposti verbali/*report* da inviare al superiore gerarchico (e da questi validati) in relazione all'utilizzo eventuale del denaro contante e dei valori bollati, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni.

Tutto il personale coinvolto nei processi di gestione delle transazioni finanziarie è tenuto a comportarsi conformemente alle prescrizioni legislative vigenti ed ai principi richiamati nel Codice Etico, astenendosi dall'attuare comportamenti che possano integrare i reati in esame.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Il Modello, in relazione all'attività ritenuta sensibile ai sensi dell'art. 25 *bis* e 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati:

- È fatto obbligo di garantire elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato;
- Tutto il personale coinvolto nel processo di preparazione, selezione e aggiudicazione di gare d'appalto è tenuto al rispetto delle norme di legge sulla concorrenza leale, riconoscendo l'importanza fondamentale di un mercato competitivo. A tal fine, è fatto divieto alla Società di condurre pratiche (es. creazione di cartelli, spartizione di mercati, accordi condizionati, ecc.) che rappresentino una violazione delle leggi sulla concorrenza.
- È fatto obbligo di ottenere da parte dei terzi produttori ogni documento e informazione volta a fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l'origine e la qualità dei prodotti oggetto di trasporto;
- È vietato trasportare prodotti che non siano in possesso delle relative autorizzazioni ovvero che non siano stati sottoposti agli specifici controlli di qualità previsti dalla legge, o di cui sia dubbia la reale natura e/o provenienza;
- È vietato trasportare prodotti su cui gravino diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi.
- È vietato trasportare, al fine di ottenerne un indebito vantaggio, prodotti deteriorati o comunque non dotati dei requisiti qualitativi previsti;

- È fatto obbligo di assicurare il rispetto delle regole e procedure definite nel Manuale della Qualità, che costituiscono parte integrante del presente Modello;
- È fatto obbligo di garantire adeguati controlli di qualità sia per i prodotti in ingresso che per i prodotti in uscita;
- È fatto obbligo di verificare la veridicità e correttezza della documentazione a supporto dei controlli effettuati e garantirne l'archiviazione, anche per il tramite di specifici sistemi informativi;
- per le operazioni riguardanti il trattamento e gestione dei reclami, dei resi e delle note di credito occorre prevedere che:
 - il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione garantisca che tutti i reclami ricevuti da Mazzei Salvatore S.r.l. siano sottoposti ad un adeguato controllo tecnico e documentale in conformità con le richieste regolamentari e gli standard di Gruppo;
 - tutti i reclami ricevuti siano adeguatamente registrati, classificati e in base alla natura degli stessi e la gravità del presunto difetto, sia effettuata la valutazione del rischio potenziale;
 - le note di credito siano preventivamente autorizzate da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - la documentazione riguardante ogni singola attività di processo sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni;
- ove, per la gestione delle succitate attività, vengano utilizzate delle terze parti, garantire che siano qualificate e sottoposte ad *audit* periodici, nonché che i rapporti con le stesse siano disciplinati tramite specifici contratti contenenti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs 231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui al presente Modello ed al Codice Etico;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzate alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

4. Principi specifici e procedure di prevenzione dei rischi

Le operazioni relative alla gestione degli acquisti di prodotti sono regolamentate dalle seguenti procedure di prevenzione e controllo:

- la qualificazione e selezione dei fornitori avviene sulla base di requisiti e criteri predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti con regolare periodicità;
- sono definiti i criteri al fine di prevenire l'utilizzo di prodotti non conformi alla normativa;
- non possono essere utilizzati prodotti non conformi alla normativa;

Si richiama, inoltre, espressamente il rispetto delle procedure contenute nel Manuale della Qualità.

5. Flussi informativi verso l'O.d.V.

Allo scopo di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare e verificare in modo tempestivo l'effettiva esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello stesso.

L'OdV potrà richiedere alle Direzioni competenti, anche a campione, la documentazione di supporto relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito delle "attività sensibili e strumentali".

Le Direzioni/Funzioni Aziendali coinvolte garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del singolo processo monitorato, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento critico cui sono legati i rischio-reato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “E”

* * *

Reati Societari e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Artt. 25 ter e 25 octies del Decreto)

* * *

Introduzione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati negli artt. 25 ter (di seguito i “Reati Societari”) e 25 octies (reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio¹¹) del Decreto.

Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reati in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabili principalmente tramite un uso distorto e/o illecito dei capitali sociali e delle risorse finanziarie.

Si rileva che la Società ha adottato un sistema di amministrazione di tipo classico.

¹¹ La legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha recato una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale. Tra queste è possibile menzionare il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p.

L'introduzione del reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha ampliato quindi i profili di responsabilità a carico delle imprese. Dal punto di vista sanzionatorio alle nuove sanzioni penali introdotte dal legislatore a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente, qualora sussista un interesse o vantaggio di quest'ultimo. Dopo aver introdotto il suddetto reato nel Codice penale, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 octies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti.

La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di “sterilizzare” i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo, o attraverso, la copertura di una persona giuridica. Proprio in questa seconda prospettiva, dunque, va intesa la nuova fattispecie sanzionatoria a carico degli enti. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Le sanzioni in caso di condanna, in conformità con quanto già previsto all'interno del Decreto, possono comportare l'interdizione dallo svolgimento dell'attività (per un periodo non superiore a due anni) e la sanzione pecuniaria (da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi, in cui per il delitto presupposto è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote).

Si rileva che, ad oggi, non esistono soci di minoranza o quote rilevanti di capitale in mano ad Enti o Aziende riconducibili all'area Pubblica.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state effettuate anche con l'ausilio e le conoscenze aziendali dei soggetti di ciascuna Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del singolo settore di attività aziendale considerato, analizzando i documenti Sociali, in particolar modo quelli contabili – societari.

1. Le fattispecie di reato presupposto

False comunicazioni (Art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati - Art. 2635

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, il Decreto prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

A) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621-bis** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da cento a duecento quote**; c) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo **2625**, secondo comma, del codice civile, la **sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote**; d) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo **2632** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote**; e) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo **2626** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote**; f) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo **2627** del codice civile, **la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote**; g) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo **2628** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote**; h) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo **2629** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote**; i) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo **2633** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote**; l) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo **2636** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote**; m) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo **2635** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote** e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo **2635-bis** del codice civile, la **sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote**.

Se, in seguito alla commissione di tali reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la **sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo**.

B) Si applicano altresì le seguenti **sanzioni interdittive**: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con riferimento all'**art. 25 octies¹² del Decreto**, le fattispecie ivi contemplate sono le seguenti:

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

¹² Si segnala che l'art. 3 della Legge 15.12.2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17.12.2014, ha introdotto l'art. 648 *ter-* *I* c.p., cosiddetto "***Autoriciclaggio***", inserendolo tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *octies* del DLgs 231/01.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto e trattati nella presente Parte Speciale, si prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

- a) In relazione ai reati di cui agli articoli **648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1** del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote**.
- b) Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra descritti, si applicano all'ente le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non superiore a due anni:
 - 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree sensibili

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati presupposto di cui agli artt. 25 *ter* e 25 *octies* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività potenzialmente idonee a dare luogo alla commissione dei Reati Presupposto di cui alla Presente Parte Speciale.

Di seguito si elencano le Funzioni/Direzioni responsabili, individuate per Mazzei Salvatore S.r.l. raggruppate in macroaree e competenti nell'attuazione di quelle attività ritenute "sensibili":

FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico;**
- **Direzione Aziendale;**
- **Direzione Affari legali e generali;**
- **Dipartimento risorse umane e segreteria di direzione;**
- **Dipartimento contabilità e finanze.**

2.2 Le attività sensibili

Le citate funzioni/direzioni sono competenti relativamente alle attività di:

- **Inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;**
- **Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;**
- **Gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;**
- **Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;**
- **Gestione dei rapporti con i Soci;**
- **Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori all'interno del sistema;**
- **Gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;**
- **Gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;**
- **Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso;**
- **Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi.**

3. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti nella Parte Generale. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con quest'ultimo organo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale, oltre a dover

rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono osservare i seguenti protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (artt. 25 *ter* e 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili come sopra richiamate e meglio individuate nell'attività di *risk assessment*.

4.1 Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate *ut supra*, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti, allo scopo di impedire la commissione dei reati societari ritenuti rilevanti per Mazzei Salvatore S.r.l.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, devono essere segnalate da parte di tutti i dipendenti e dagli organi sociali, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi generali** di comportamento:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla trasmissione periodica delle informazioni di rilievo contabile, alle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, nonché ai terzi, un quadro informativo veritiero e corretto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A tal fine è fatto **divieto** di:

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti, ovvero con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, creino ostacoli, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e dei Sindaci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle delibere ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà societaria;

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale.

Pertanto è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di restituirli, fuori dai casi consentiti dalla legge;
- ripartire utili e/o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, ovvero di eventuali controllanti, fuori dai casi previsti dalla legge con lesione dell'integrità del patrimonio sociale;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e/o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei soci o creditori;
- ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
- alterare in modo fittizio, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale.

Al fine di prevenire la commissione di uno degli illeciti indicati all'interno della presente Parte Speciale, deve essere sempre assicurato:

- il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge, sia di carattere interno, sia di carattere esterno, sulla gestione sociale;
- la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento;
- la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale: a tal fine è fatto espresso divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi pubblici di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo.

4.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel precedente paragrafo 2, deve essere individuato un **Responsabile Interno** del procedimento per l'attuazione delle operazioni di propria competenza.

Salvo diversa indicazione, il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il Responsabile della Direzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile Interno del procedimento è il diretto responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali; lo stesso, in particolare, può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Direzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano, ovvero si sono occupati, di alcuni aspetti dell'operazione a rischio.

Tutte le operazioni relative alle aree di attività sensibili individuate sono regolamentate dai seguenti protocolli comportamentali specifici di prevenzione e controllo:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni deve essere sempre ricostruibile e deve essere sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- l'assegnazione dei profili utente all'interno dei sistemi informatici deve essere coerente con i ruoli e le responsabilità assegnate;
- i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura della Direzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate, ai Sindaci e all'Organismo di Vigilanza;
- L'Amministratore Unico comunica ai soci, ed eventualmente all'Organismo di Vigilanza, le cariche assunte o le partecipazioni di cui è titolare, direttamente o indirettamente, anche di società esterne, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse;
- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Relativamente all'attività di inserimento, variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto la Società prevede che:

- il sistema informatico di supporto deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei singoli soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- ai sistemi informatici devono poter accedere unicamente i soggetti autorizzati secondo la normativa interna e in possesso delle necessarie *passwords*;
- ciascuna autorizzazione deve essere coerente con le specifiche mansioni del titolare cui è concessa e l'accesso deve essere strettamente necessario allo svolgimento delle attività operative del titolare stesso.

Con riferimento all'attività relativa alle valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, la Società prevede che:

- deve essere adottata, e costantemente aggiornata, una specifica procedura che contempli i criteri contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali principi devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati nel caso di mutamento del quadro normativo, ovvero della compagine e/o dimensioni sociali.

Relativamente all'attività di gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa la Società prevede:

- che la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione dell'AU con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione prevista per la sua approvazione;
- che siano presenti piani aziendali di *business continuity* e di *disaster recovery* volti a garantire la conservazione dei dati e delle informazioni relative all'attività d'impresa svolta ed al ripristino delle normali funzioni dei sistemi informatici di supporto a seguito di disastri e catastrofi che ne possano compromettere la funzionalità.

Relativamente all'attività di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i Soci, la Società prevede:

- che le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate a cura del responsabile della Direzione competente ovvero di soggetti appositamente delegati da quest'ultimo;
- che siano formalizzati i criteri di selezione e valutazione della società di revisione esterna.

Al fine di prendere in considerazione l'opportunità di instaurare rapporti giuridici, di fornitura, collaborazione e comunque rapporti commerciali in genere con altri enti o imprese, la Società valuta negativamente:

- imprese che siano da ritenere, anche solo sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- l'intervento, nelle trattative commerciali, di persone o enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;

- la mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui ai quattro punti precedenti è indice di inesistente o scarsa affidabilità professionale della controparte, e può comportare la scelta di interrompere le trattative in essere o i rapporti contrattuali già instaurati con fornitori, consulenti, collaboratori o partner accreditati presso la Società.

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati esclusivamente tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita sempre la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, al di sopra dei limiti consentiti dalla legislazione vigente, ovvero mediante assegni liberi.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai principi indicati nel Codice Etico ed ai principi e procedure comportamentali contenuti nel presente Modello.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi dal partecipare ad attività che siano fonte potenziale di conflitto di interesse e, nel caso in cui ciò avvenga, ne devono dare immediata comunicazione al superiore gerarchico e all'OdV. Sarà cura del Responsabile Interno verificare, periodicamente, che i dipendenti, ed in special modo i soggetti posti a livello apicale, non versino in situazioni di conflitto di interessi con la Società.

Si può derogare ai protocolli comportamentali, specificati *ut supra*, esclusivamente nei casi di necessità e urgenza. In ogni caso, è compito del soggetto che effettua la deroga alla procedura di informare tempestivamente la Funzione/Direzione competente, la quale ne darà tempestivamente notizia all'OdV.

Si richiama, inoltre, espressamente il rispetto delle procedure contenute nel Manuale della Qualità.

5. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

L'OdV, in particolare, dovrà essere informato relativamente all'approvazione dei bilanci.

Il Responsabile Interno informa tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione/Direzione, nonché di qualunque ipotesi di reato, criticità sorta nell'ambito delle operazioni societarie; il medesimo garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV, stilando periodicamente (**almeno annualmente**) *reports* informativi.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “F”

* * *

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)

* * *

1. Le fattispecie di reato presupposto

L'art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”.

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati dalla cui commissione possa conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti

ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

In particolare, si ritiene che siano rilevanti per Mazzei Salvatore S.r.l. i seguenti reati presupposto:

art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 Ter - Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna

delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto

Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo, possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:

- **riciclaggio** (articolo 648-bis del codice penale) ed **impiego** di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);
- disposizioni in materia di **ordine pubblico** (articoli da 414 a 421 del codice penale), **incolumità pubblica** (articoli da 422 a 448 del codice penale), **fede pubblica** (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed **economia pubblica** (articoli da 499 a 517 del codice penale);
- reati in materia di **ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.**

Si rileva che l'art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società scientemente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito.

1.2. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25 *quater* a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 *quater* del Decreto e trattati nella presente Parte Speciale, si prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

- A) Si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la **sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote**; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la **sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**.
- B) Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore ad un anno: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'**interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività.

1.3 Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati descritti nella presente Parte Speciale risultano di difficile verifica in relazione all'attività svolta da Mazzei Salvatore S.r.l.

Tuttavia, in vista di un approccio prudenziale, si è deciso di trattarli ed evidenziarli nel presente documento.

1.4 Le aree sensibili

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico;**
- **Direzione Aziendale;**
- **Direzione commerciale;**
- **Dipartimento contabilità e finanze.**

1.5 Le attività sensibili

- **Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.**
- **Partecipazione a partnership (joint ventures, Consorzi, ATI) – Selezione dei Partner d'affari**

2. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo attinenti la **segregazione delle attività, norme/circolari, poteri di firma e poteri autorizzativi e la tracciabilità.**

Con riferimento ai principi specifici di controllo si rimanda a quanto già descritto nella sezione dedicata ai Delitti di Criminalità Organizzata, ove applicabile.

In aggiunta, al fine di prevenire l'involontario coinvolgimento della Società nel finanziamento di soggetti legati ad attività terroristiche, si raccomanda la periodica consultazione delle c.d. "*Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale*" al fine di appurare l'identificazione delle controparti in affari e rilevare ex-ante eventuali nominativi sospetti.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Si richiama, inoltre, espressamente il rispetto delle procedure contenute nel Manuale della Qualità.

3. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

Il Responsabile Interno informa tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione/Direzione, nonché di qualunque ipotesi di reato, criticità sorta nell'ambito delle operazioni societarie; il medesimo garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV, stilando periodicamente (**almeno annualmente**) *reports* informativi.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “G”

* * *

I reati transnazionali

* * *

1. La legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per “*gruppo criminale organizzato*”, ai sensi della Convenzione, si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

2. Le fattispecie di reato presupposto

Con riferimento ai Reati Presupposto rilevanti per la Società, l’art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen).

Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146/2006.

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale).

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale).

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
(¹)

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della

legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - Art. 291-quater. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. 4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

(...) 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame

profitto, anche indiretto. (...) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. (...)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale).

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria), in particolare:

- A) Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli **416** e **416-bis** del codice penale, dall'articolo **291-quater** del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo **74** del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la **sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.**

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati si applicano all'ente le seguenti sanzioni interdittive, per una **durata non inferiore ad un anno:**
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa **dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- B) Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo **12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5**, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la **sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote**.

Nei casi di condanna per i reati di cui alla lettera B si applicano all'ente le seguenti sanzioni interdittive, per una durata **non superiore a due anni**, ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- C) Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli **377-bis e 378** del codice penale, si applica all'ente la **sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote**.

3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali, raggruppate per macro - categorie:

FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico;**
 - **Direzione Aziendale;**
 - **Direzione commerciale;**
 - **Dipartimento contabilità e finanze.**
-
- **Ciclo Passivo:**
 - Selezione, negoziazione e stipula di contratti con fornitori/subappaltatori;
 - Ricezione beni.
 - **Gestione merci in ingresso e in uscita**

- Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie
- Partecipazione a partnership (joint ventures, Consorzi, ATI) - Selezione dei Partner d'affari

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione

Con riferimento ai principi specifici di comportamento da osservare nello svolgimento delle attività sensibili, si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo dedicato ai Delitti di Criminalità Organizzata e, nel caso in cui il reato abbia il carattere della transnazionalità, a quelli delineati nella sezione dedicata ai Delitti con finalità di Terrorismo in quanto applicabili.

Inoltre, il personale che gestisce rapporti con persone coinvolte in procedimenti penali è tenuto a comportarsi conformemente alle prescrizioni legislative vigenti ed ai principi richiamati nel Codice Etico, astenendosi dall'attuare comportamenti che possano integrare il reato di intralcio alla giustizia in ambito transnazionale.

Nello specifico, è tassativamente vietato porre in essere qualsivoglia condotta per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Società.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello.

Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Si richiama, inoltre, espressamente il rispetto delle procedure contenute nel Manuale della Qualità.

5. Flussi informativi in favore dell'OdV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

Il Responsabile Interno informa tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione/Direzione, nonché di qualunque ipotesi di reato, criticità sorta nell'ambito delle operazioni societarie; il medesimo garantisce il flusso

informativo periodico nei confronti dell'OdV, stilando periodicamente (**almeno annualmente**) *reports* informativi.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

PARTE SPECIALE “H”

* * *

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto)

* * *

Introduzione

La Legge delega del 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nell'articolato del Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25 *septies*, che integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con **i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano regolamentazione all'interno del **D.Lgs. n. 81/08.**

Segnatamente, il D.Lgs. n. 81/08 individua nel **Documento di Valutazione Rischi (DVR)** il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa.

Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di “*rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori*” (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D.Lgs. 81/08 porta all'individuazione e valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale, nonché di ogni ulteriore rischio cui possono incorrere i lavoratori nello svolgimento delle attività aziendali.

Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuare, ed attuare, specifiche misure preventive di tutela volte all'eliminazione, ovvero alla riduzione (entro determinati limiti, ritenendo determinati rischi accettabili e tollerabili in quanto connaturati alla fisiologica esecuzione dell'attività

lavorativa) del rischio lavorativo dei dipendenti e/o collaboratori, nonché la predisposizione di idonei **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

La Società ha previsto l'obbligo in capo al Datore di Lavoro di pianificare annualmente, in collaborazione con i responsabili delle diverse divisioni, la formazione del personale dipendente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. parte generale DVR).

1. Le fattispecie di reato presupposto

Omicidio colposo - Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

(...)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali gravi o gravissime - Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ai sensi della norme in esame si ravvisano le **lesioni gravi** nel caso in cui dal fatto derivi una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, ovvero se il fatto produce l'indebolimento

permanente di un senso o di un organo; sono considerate, invece, **lesioni gravissime** quelle per cui dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, o ancora deriva la perdita di un arto - o una mutilazione che renda l'arto inservibile - ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà nella favella, o ancora la deformazione permanente.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto e trattati nella presente Parte Speciale, si prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

a) In relazione al delitto di cui all'articolo **589** del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2¹³, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote**.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

b) Salvo quanto previsto dalla lett. a, in relazione al delitto di cui all'articolo **589** del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

¹³ Art. 55. (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

- c) In relazione al delitto di cui all'articolo **590, terzo comma**, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**, per una durata non superiore a sei mesi: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.1 Breve descrizione delle fattispecie di reato

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare, colposamente, l'evento mortale ovvero lesioni personali gravi e gravissime in capo ai lavoratori (ovvero collaboratori esterni della Società).

Ai fini della commissione di questi reati, rileva una qualsiasi condotta, sia attiva, sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell'incidente che si aveva l'obbligo di impedire, in quanto il soggetto gerarchicamente superiore assume, in relazione a tali fattispecie, una posizione di garanzia).

I reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. sono **reati colposi**, ciò significa che l'evento (morte /lesioni) **non è voluto** dal soggetto agente ma si è verificato per una **negligente** inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

Il **concorso di colpa** del dipendente **non ha** alcun **effetto esimente** (salvo l'ipotesi in cui la condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica, eccezionale ed imprevedibile).

1.2 Il modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto.

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01, come noto, richiede per la configurabilità della responsabilità dell'Ente che il reato sia stato commesso nell' "*interesse o a vantaggio*" dell'ente stesso.

In considerazione della natura colposa dei reati in esame, si ritiene che, anche alla luce delle Linee Guida di Confindustria, **l'interesse e/o vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi ottenuti a seguito della mancata osservanza delle norme poste a presidio della tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.**

Anche la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Essa, infatti, da una interpretazione letterale della norma, sembrerebbe coerente con le sole fattispecie dolose: ciò in quanto l'assenza della

colpevolezza dell'ente, che presuppone l'invocabilità dell'esimente, deriva dalla dimostrazione che il reato è stato realizzato aggirando, fraudolentemente, il sistema di controlli stabilito per prevenire la tipologia di reato considerata in concreto.

Ne deriva che, in relazione ai reati di natura colposa - dove la volontarietà è limitata alla sola condotta e non anche all'evento -, per l'applicabilità dell'esimente non sarà possibile dimostrare che l'agente abbia cagionato la verificazione dell'evento aggirando fraudolentemente il Modello.

Infatti, sarà necessario dimostrare che la condotta in concreto è stata posta in essere dall' agente **in modo volontario e consapevole** (ponendo in essere un comportamento imprudente e/o negligente), disattendendo le regole e le procedure interne che l'Ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, e nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

In relazione ai reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto sono state individuate una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto, tenendo conto anche della descrizione delle attività rilevanti e sensibili contenute all'interno del DVR della Società.

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per Mazzei Salvatore S.r.l., di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico;**
- **R.S.P.P.;**
- **Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori;**
- **Direzione Aziendale e soggetti preposti;**
- **Direzione commerciale;**
- **Dipartimento contabilità;**
- **Gestione cantieri.**

È opportuno precisare che tutte le attività aziendali devono considerarsi, in astratto, attività nello svolgimento delle quali un dipendente, e/o collaboratore anche esterno potrebbe subire un infortunio, e pertanto sono state tutte prese in considerazione dal DVR adottato dalla Società.

Il documento, in modo molto dettagliato, prende in considerazione l'intero ciclo produttivo aziendale e tutte le aree di rischio in concreto riscontrabili all'interno di tutti i locali di Mazzei Salvatore S.r.l.

In osservanza dell'art. 29, co. 4 del medesimo Decreto, il documento è custodito presso l'unità produttiva cui si riferisce.

Nel DVR sono indicate, in modo specifico e ben dettagliato, le misure di sicurezza che la Società ha inteso attuare allo scopo di ridurre i rischi relativi ai luoghi di lavoro; **tutte le procedure devono intendersi quivi integralmente richiamate.**

La Società si impegna a tenere sempre aggiornato il proprio DVR, onde mantenere sempre efficaci e tecnicamente corrette le procedure ivi contenute.

Fermo restando quanto sopra, ai fini dell'implementazione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai Reati Presupposto di cui all'art. 25 *septies*, la Società ha considerato di fondamentale importanza:

- a) verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti;
- b) ove necessario adeguare detto sistema organizzativo.

La Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha, pertanto, individuato all'interno delle macro aree di rischio/sensibili, come attività a potenziale rischio di violazione delle norme antinfortunistiche, le seguenti aree/attività:

- **Attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e prevenzione ed aggiornamento delle stesse** (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP);
- **Attività di organizzazione interna in materia di:**
 - a. antinfortunistica/sicurezza;
 - b. attività di verifica periodica del sistema organizzativo in essere, dell'applicazione ed efficacia delle procedure, dell'aggiornamento dei ruoli e responsabilità;
 - c. attività di verifica e ispezione programmata dei luoghi e delle attività, ivi comprese quelle sui mezzi ed attrezzature di lavoro (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- **Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza** (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- **Attività di rilevazione degli incidenti ed infortuni sul lavoro** (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- **Manutenzione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature in maniera da garantirne l'idoneità, la sicurezza e la conformità alle prescrizioni di legge** (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- **Attività dirette a garantire adeguata ed idonea segnaletica all'interno di tutti i luoghi di lavoro ed adeguati mezzi di protezione individuale**

ai dipendenti (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);

- **Attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso** (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente);
- **Attività di selezione degli appalti e dei prestatori d'opera** (Datore di lavoro, Delegato alla sicurezza, RSPP, Medico competente).

3. Destinatari

Tutti i Destinatari del Modello – come individuati nella parte generale del presente documento – adottano regole di condotta conformi ai principi e alle disposizioni in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro contenuti nel D.Lgs. 81/08; si obbligano altresì a conformarsi a quanto contenuto nelle istruzioni e procedure organizzative in materia di sicurezza predisposte dalla Società, nonché a quanto contenuto e previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

4. Protocolli generali di comportamento

È da premettere che il presente Modello non intende sostituirsi agli obblighi ed alle responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.

Costituisce, invece, un **presidio ulteriore** di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura ed organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa settoriale vigente.

Deve pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello, tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quale, in via esemplificativa, il DVR.

La figura del RSPP, nel caso di Mazzei Salvatore S.r.l., è rappresentata da un **soggetto esterno dotato di specifiche competenze individuato nella persona del Sig. Giuseppe AMMIRATI.**

È altresì presente il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori individuato nella persona del Sig. **Francesco RENDA.**

Il medico competente risulta essere il **Dr.ssa Maria PAGLIARO**, dotato di specifiche competenze, che non versa in situazioni di incompatibilità con i compiti lui affidati.

Le deroghe, le violazioni e/o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale devono essere oggetto di segnalazione espressa da parte di tutti i dipendenti

(anche esterni) e di tutti gli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

Le segnalazioni, potranno essere effettuate tramite comunicazione cartacea all'indirizzo:

Mazzei Salvatore S.r.l. - Funzione RSPP – Via Enrico Mattei n. 47 – 88900 Crotone.

È garantita, anche da parte del RSPP (oltre che dell'OdV), la massima tutela e riservatezza nei confronti dei segnalanti.

Non appena l'RSPP ha notizia di un evento che possa essere astrattamente idoneo a configurare un'ipotesi di rischio reato, avverte immediatamente gli organi apicali e l'OdV. Analogamente deve comportarsi il Responsabile della singola Funzione/ Area interessata, qualora sia quest'ultimo ad avere conoscenza di un fatto che possa astrattamente configurare un Reato Presupposto descritto nella presente Parte Speciale.

È fatto **obbligo** ai Destinatari del Modello, lavoratori della Società, o a eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa, di:

- a) rispettare le disposizioni di legge e, con particolare riferimento ai lavoratori, le previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08, la normativa interna, di cui fa parte il presente protocollo, e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all'utilizzo di DPI;
- b) di agire osservando tutte le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia di sicurezza;
- c) di astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- d) di esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- e) di utilizzare correttamente, secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti, le apparecchiature informatiche, gli utensili, nonché i dispositivi di sicurezza;
- f) di segnalare immediatamente a chi di dovere (e sempre al RSPP) le anomalie dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- g) di adoperarsi direttamente, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità, senza mettere a repentaglio la propria vita, a fronte di un pericolo rilevato, sempre che si tratti di casi di urgenza;

- h) di sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- i) di effettuare le attività formative e di aggiornamento previste;
- j) di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti, ovvero comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante le attività lavorative.

Si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, rubricato come “*obblighi dei lavoratori*”, testualmente dispone che:

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;*

È fatto **espreso divieto**, quindi, a tutti i Destinatari del Modello di:

- a) rimuovere e/o modificare, senza previa autorizzazione espressa e formale, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- b) effettuare, in mancanza di specifica autorizzazione, operazioni ovvero manovre che non siano di propria competenza, o ancora che possano compromettere la sicurezza propria e/o di altri lavoratori.

5. Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Il DVR indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti **si rinvia interamente** al suddetto documento adottato dalla Società.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato *ex art. 25 septies* del Decreto, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, nell'attuazione del proprio sistema organizzativo, con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello svolgimento delle attività dallo stesso programmate, la Società ed i Destinatari del presente Modello, ciascuno per le proprie competenze, dovranno attuare e rispettare i seguenti principi specifici di comportamento/protocolli di prevenzione:

A) Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, ed aggiornamento delle stesse:

- deve essere adeguatamente effettuata, **ed aggiornata su base continuativa**, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e da tutte la normativa antinfortunistica applicabili, tenendo altresì adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi, nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica etc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte dei macchinari della Società, dovendo tutto il complesso degli strumenti aziendali essere dotato di regolare omologazione;
- deve esser data adeguata attuazione alle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nel DVR, tenendo costantemente aggiornate le relative procedure;
- devono essere sempre aggiornati eventuali rischi specifici (es. da videoterminale) e devono essere attuate le misure di protezione relative;
- il Medico Competente deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08;
- il Medico Competente comunica al Datore di lavoro ed al RSPP il Protocollo Sanitario e l'organizzazione delle visite mediche al personale;

A presidio dei principi sopra indicati, sono previste le seguenti procedure aziendali specifiche, contenute all'interno del DVR cui si rimanda:

- *lay – out* dei luoghi di lavoro e analisi dei rischi derivanti dal loro utilizzo;
- analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature di lavoro e di quelli dei mezzi e macchinari aziendali;
- rischi dovuti ad operazioni che comportano la movimentazione dei carichi;
- rischi dovuti all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale;
- rischi dovuti all'energia elettrica;
- rischio incendio;
- rischi derivanti da lavori in quota;
- rischi di natura psicologica, organizzativa o derivanti da ulteriori fattori.

B) Attività di organizzazione interna in materia di antinfortunistica e sicurezza (deleghe/procure, approvazione dei budget di spesa, procedure interne) attività di verifica periodica del sistema organizzativo interno, dell'applicazione ed efficacia delle procedure previste, dell'aggiornamento dei ruoli e responsabilità, attività di verifica ed ispezione programmata dei luoghi e delle attività:

- le eventuali deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro sono redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate;
- sono correttamente nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e poteri necessari allo svolgimento dei ruoli assegnati;
- sono resi noti, a tutti i livelli dell'organizzazione, le funzioni, i compiti e le responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente, anche attraverso la predisposizione da parte dell'RSPP di un apposito Organigramma della Sicurezza;
- l'Organigramma della Sicurezza è comunicato a tutto il personale e/o affisso in bacheca o altro luogo cui possano accedere i lavoratori;
- sono previste apposite modalità di aggiornamento costante nel tempo delle procedure operative, anche al fine di valutare l'adeguatezza delle medesime.

C) Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza:

- è garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, ivi compresi dirigenti e soggetti preposti alla sicurezza, al RSPP, al Responsabile interno, nonché agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed agli addetti di pronto soccorso ed emergenza;
- è adeguatamente programmata ed effettuata la formazione ed informazione dei dipendenti –anche a tempo determinato – e dei collaboratori della Società sulle disposizioni in materia di antinfortunistica in generale, nonché sui rischi specifici cui essi sono sottoposti in relazione alle mansioni assegnate, (quali il rischio da videoterminale), e sulle misure di prevenzione e comportamenti da adottare. In particolare, vengono svolte, con cadenza periodica (da stabilirsi a cura degli organi apicali in coordinamento con il RSPP) prove di evacuazione, dirette dall'RSPP, con relativo *reports* che viene posto

alla diretta attenzione dell'Amministratore Unico e, per conoscenza, dell'OdV;

- il personale è costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione della propria incolumità e della propria salute, nonché dell'incolumità e salute dei colleghi e dei terzi;
- la partecipazione ai corsi è registrata in appositi moduli compilati dai partecipanti, ed archiviata, in forma cartacea o informatica, in appositi "libretti di formazione del lavoratore";
- sono predisposti appositi sistemi di verifica dell'apprendimento a conclusione delle sessioni formative, che dovranno essere registrati ed archiviati "nel libretto formazione del lavoratore";

D) Attività di rilevazione degli incidenti ed infortuni sul lavoro e di eliminazione delle cause degli stessi, ovvero riduzione ad un livello di rischio accettabile:

- è effettuata adeguata registrazione, in apposito "registro infortuni", del monitoraggio e dell'analisi degli infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali e delle relative cause, anche al fine di ridurre l'incidenza;
- ogni sinistro occorso, anche di lieve entità, deve essere portato all'attenzione del RSPP, agli organi apicali, oltre che all'OdV per conoscenza;
- possono essere affidate ad esperti esterni periodici *audit* tecnici dei luoghi e delle attività di lavoro e dell'organizzazione della sicurezza aziendale.

E) Attività di predisposizione e manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature aziendali in maniera idonea a garantirne l'idoneità, la sicurezza e la conformità alle prescrizioni di legge:

- le attività di acquisto di apparecchiature ed impianti informatici sono condotte valutando preventivamente i requisiti di sicurezza inerenti le stesse, eventualmente acquisendo il parere del RSPP;
- le apparecchiature ed impianti informatici dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura comunitaria, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale ovvero di omologazione;

- tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti, o acquisto/noleggio che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite con l'ausilio dell'RSPP. Gli eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
- le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza devono essere oggetto di registrazione in apposito manuale di ogni singolo macchinario e/o impianto;
- è data tempestivamente notizia al RSPP dell'introduzione di eventuali variazioni sostanziali dei macchinari, delle apparecchiature all'interno dei luoghi di lavoro.

F) Attività dirette a garantire adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro:

- è predisposta e mantenuta aggiornata una adeguata segnaletica all'interno dei luoghi di lavoro;
- la consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti è comprovata dall'apposizione di una firma per ricevuta da parte dei dipendenti in apposito registro da conservarsi a cura del RSPP.

G) Attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso:

- devono essere adeguatamente organizzate le risorse poste a presidio del soccorso e dell'emergenza, ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, anche effettuando prove periodiche;
- tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi devono essere individuati in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi; tali sistemi antincendio sono scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedono:
 - l'identificazione preventiva, ove oggettivamente possibile, delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;

- le modalità operative concrete da attuare al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di emergenza ovvero mitigare i potenziali effetti negativi derivanti dalle stesse;
- la verifica periodica, pianificata, al fine di valutare l'efficacia dei piani di gestione delle emergenze.

H) Attività di selezione degli appalti e dei prestatori d'opera in qualità di committente:

- le attività in appalto e le prestazioni d'opera da svolgersi all'interno delle sedi della Società sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08;
- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la "Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte";
- è adeguatamente verificata l'idoneità tecnico professionale, e quella in materia di adempimenti della sicurezza sul lavoro delle imprese o dei lavoratori autonomi, che siano chiamati a svolgere le loro attività presso la Società, effettuando una idonea analisi e valutazione dei rischi derivanti da eventuali interferenze;
- per quanto riguarda i lavori affidati in appalto a ditte esterne, si prevedono misure di coordinamento dettagliate. La responsabilità in tal caso resta in capo al Datore di Lavoro che, attraverso il servizio di prevenzione e protezione, ha la responsabilità di predisporre, divulgare e far attuare le misure di cooperazione e coordinamento, volte alla tutela dei lavoratori in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Azienda. Sia il modulo di valutazione rischi, sia il modello relativo agli oneri sulla sicurezza, debitamente compilati, devono essere inseriti, obbligatoriamente, quali allegati, o quantomeno richiamati, del contratto di appalto; segnatamente il RSPP ha cura di portare all'attenzione dell'impresa appaltatrice il DVR di Mazzei Salvatore S.r.l., il quale sarà allegato al contratto che verrà sottoscritto con l'impresa appaltatrice medesima;
- nel caso in cui la Società, in qualità di committente, apra un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del titolo IV del D. Lgs. 81/08, la stessa nomina un direttore dei lavori e provvede a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza richiesti dalla legge.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- Il RSPP fornisce una sintesi del DVR vigente (oppure ne garantisce la libera consultazione) ed informa l'OdV circa sostanziali aggiornamenti del

medesimo documento aziendale (fornendo copia, per conoscenza, al datore di lavoro);

- il datore di lavoro assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore;
- il datore di lavoro assicura, altresì, che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;
- l'RSPP comunica al datore di lavoro, ovvero al dirigente delegato, ed all'OdV per conoscenza, ogni impedimento all'esercizio delle proprie funzioni affinché siano adottati provvedimenti opportuni;
- ai fini delle attività di controllo summenzionate possono essere condotte attività di *audit*, eventualmente anche a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni;
- l'RSPP ed il Medico Competente comunicano al Datore di lavoro, e all'OdV per conoscenza, il programma delle visite ispettive annuali programmate ed i verbali delle visite di controllo, nonché delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed ove a sorpresa) effettuate, evidenziando eventuali non conformità e comunicandole immediatamente all'AU e per conoscenza all'OdV;
- l'RSPP e il Datore di lavoro comunicano all'OdV:
 - i. il programma annuale di formazione dei dipendenti;
 - ii. il programma annuale delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il RSPP ed il Medico Competente comunicano, senza indugio, al Datore di lavoro, e per conoscenza all'OdV, tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà in attuazione dei principi/protocolli di prevenzione, al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi ed alle modalità di prevenzione previste dal Modello, anche con riferimento a quanto contenuto all'interno del DVR; analoga procedura deve essere svolta nel caso in cui sia il Responsabile Interno a scorgere casi di inefficacia, inadeguatezza e/o difficoltà di attuazione dei principi/protocolli contenuti nel Modello;
- il Datore di lavoro, l'RSPP ed il Medico Competente aggiornano periodicamente (**almeno annualmente**) l'AU (e per conoscenza l'OdV) della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare **fornendo copia del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa;**
- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08, o comunque inerenti ad aspetti della sicurezza, partecipano i soggetti a ciò espressamente delegati. **L'OdV dovrà essere informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta**

interessata; in caso di rilievi mossi dall'autorità di controllo, dovrà essere informato anche l'OdV per opportuna conoscenza;

- le attività di monitoraggio e verifica della gestione in materia di sicurezza che possono essere condotte dall'OdV sono effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse all'AU, al Datore di Lavoro e al RSPP;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'assistenza di soggetti nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

6. Flussi informativi in favore dell'OdV

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

L'OdV propone, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione, anche in caso di evoluzione normativa, ovvero mutamento della composizione e/o dimensione della Società.

PARTE SPECIALE “I”

* * *

Reati Ambientali (Art. 25 undecies del Decreto)

* * *

Introduzione

Con l'entrata in vigore, in data 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, è stata estesa la responsabilità amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti “reati ambientali”, in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento all'interno del D. Lgs. 231/01 dell'art. 25 undecies su detta specifica materia.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs n. 231/01, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo per alcune fattispecie di reato, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

I reati ambientali introdotti nella normativa relativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche, nello specifico, sono ricompresi nelle seguenti norme:

- Codice Penale: Titolo VI bis, e artt. 727 bis e 733 bis;
- D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

1. Le fattispecie di reato presupposto

I reati presupposto di cui all'art. 25 undecies del Decreto sono di seguito indicati.

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o*

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico

servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Gli ulteriori reati previsti dalla norma contenuta all'interno del D.Lgs. 231/2001 sono costituiti da:

ART. 137 Scarico abusivo di acque reflue industriali ex Dlgs 152 del 2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni (e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro). 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3.), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. **6.** Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. **7.** Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. **8.** Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. **9.** Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. **10.** Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. **11.** Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. **12.** Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. **13.** Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. **14.** Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata -

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235

e 236.

ART. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. ((4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

ART. 258 D.Lgs 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(...) 4. (...) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 D.Lgs n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti -

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 D.Lgs n. 152/2006 - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti -

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione

da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

ART. 279 (sanzioni)

(...)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione ((...)) stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 ((...)) e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ((fino a 10.000 euro)). Se i valori limite ((...)) violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(...)5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Per completezza espositiva si rileva che il Decreto prevede, tra gli altri, anche sanzioni per l'ente che viola le prescrizioni contenute:

▪ nella **L. 150/1992** (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), ed in particolare in caso di violazione degli artt:

Art 1. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari,

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due ann).

Art. 2. *1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte*

artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.(...)

Art. 3-bis. *1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. (...)*

Art. 6. *1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica(...)* 4. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila (...)*

- Nella **L. 549 del 1993** (art 3, comma 6) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ed in particolare in caso di violazione degli artt:

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle

sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. ((periodo soppresso dalla l. 31 luglio 2002, n. 179)).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritaria correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

* * *

Relativamente ai reati ambientali sopradescritti, l'articolo 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 prevede per l'ente responsabile:

A) In relazione alla commissione dei reati **previsti dal codice penale**, si applicano all'ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**: a) per la violazione dell'articolo **452-bis**, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**; b) per la violazione dell'articolo **452-quater**, la **sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote**; c) per la violazione dell'articolo **452-quinquies**, la **sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote**; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo **452-octies**, la **sanzione pecuniaria da trecento a mille quote**; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo **452-sexies**, la **sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**; f) per la violazione dell'articolo **727-bis**, la **sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**; g) per la violazione dell'articolo **733-bis**, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.

Nei casi di condanna per i delitti indicati alla lett. A, a) e b), si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le seguenti **sanzioni interdittive**, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a): 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B) In relazione alla commissione dei reati previsti dal **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)**, si applicano all'ente le seguenti

sanzioni pecuniarie: **a)** per i reati di cui all'articolo **137**: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; 2) per la violazione dei commi **2, 5, secondo periodo, e 11**, la **sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote**. **b)** per i reati di cui all'articolo **256**: 1) per la violazione dei commi **1, lettera a), e 6, primo periodo**, la **sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**; 2) per la violazione dei commi **1, lettera b), 3, primo periodo, e 5**, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; 3) per la violazione del comma **3, secondo periodo**, la **sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote**; **c)** per i reati di cui all'articolo **257**: 1) per la violazione del comma **1**, la **sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**; 2) per la violazione del comma **2**, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; **d)** per la violazione dell'articolo **258, comma 4, secondo periodo**, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; **e)** per la violazione dell'articolo **259, comma 1**, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**; **f)** per il delitto di cui all'articolo **260**, la **sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e **da quattrocento a ottocento quote** nel caso previsto dal comma 2; **g)** per la violazione dell'articolo **260-bis**, la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi **6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo**, e la **sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma **8, secondo periodo**; **h)** per la violazione dell'articolo **279, comma 5**, la **sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**.

Nei casi di condanna, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**, per una durata non superiore a sei mesi: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

C) In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio **1992, n. 150**, si applicano all'ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a **duecentocinquanta quote**; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a **duecentocinquanta quote**; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a **duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria **da duecento a**

trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

D) In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto (livello di rischio "basso").

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per Mazzei Salvatore S.r.l., di eseguire e monitorare le attività "sensibili":

AREE/FUNZIONI AZIENDALI SENSIBILI:

- **Amministratore Unico;**
- **Direzione Aziendale;**
- **Direzione Affari legali e generali;**
- **Dipartimento ambiente;**
- **Direzione commerciale;**
- **Dipartimento contabilità;**
- **Gestione cantieri;**
- **Gestione smaltimento rifiuti.**

La Società nello svolgimento della propria attività si è sempre ispirata ad una politica aziendale rispettosa dei valori ambientali, mitigando di conseguenza il rischio di commissione di Reati Presupposto di cui alla presente Parte Speciale; ciò anche attraverso l'acquisizione della Certificazione di adeguamento agli standard internazionali per la Sicurezza e l'Ambiente.

La Società ha inoltre adottato, ed efficacemente implementato, un sistema di gestione ambientale conformemente alla normativa internazionale UNI EN ISO 14001:2015. Tale sistema è puntualmente descritto nel Manuale di gestione ambientale di Mazzei Salvatore S.r.l., cui si rinvia integralmente.

Tanto precisato, si rileva che le aree e le attività aziendali sensibili ai fini del Decreto sono state individuate con l'obiettivo di:

- identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre, entro un livello considerato "accettabile", il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Mazzei Salvatore S.r.l. si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente da cui discenda l'evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

Tali aree risultano essere le seguenti:

- **Gestione dei rifiuti;**
- **Manutenzione periodica e monitoraggio dei locali produttivi;**
- **Ogni attività che venga svolta presso i locali della Società e sia affidata, in tutto o in parte, anche a soggetti terzi soggetti.**

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto 231/2001:

- acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge e verifica costante nel tempo della relativa scadenza onde ottenere il relativo rinnovo;
- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti prodotti all'interno delle sedi sociali;
- attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento, in particolare, al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale.

3. Destinatari

Tutti i Destinatari del Modello – come individuati nella parte generale del presente documento – adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006, nonché alla normativa vigente in materia ambientale; si obbligano altresì a conformarsi a quanto contenuto e previsto nel Codice Etico, nel Manuale di gestione ambientale e nel presente Modello.

In particolare, si considerano Destinatari diretti della presente parte speciale tutti i Soggetti Esterni alla Società che, per Suo conto, pongano in essere operazioni ed attività nell'ambito delle aree "sensibili" (ad es. le ditte esterne incaricate di gestire il ciclo dei rifiuti).

4. Principi generali di comportamento

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio.

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti ed autorizzate a porre in essere quelle attività ritenute "sensibili".

Il Responsabile di ciascuna funzione, nell'ambito delle rispettive competenze, per conto della Società, avrà cura di:

- effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate in ambito ambientale;
- effettuare verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme di settore;
- prevedere idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione (anche su supporti informatici/digitali, da tenere a cura del Responsabile di ciascuna funzione) dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Tutta la documentazione riguardante i processi a rischio deve essere costantemente monitorata da parte del Responsabile ambientale e da parte del Responsabile di ciascuna funzione, e in caso di verifiche ispettive di propria competenza, la medesima documentazione deve essere portata all'attenzione dell'OdV.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre:

- consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base al sistema di deleghe interno, ovvero a soggetti appositamente e formalmente delegati, all'OdV e/o, se espressamente delegate, alle strutture preposte ad attività di *audit* interno ed esterno;

- prevedere che i soggetti esterni siano in possesso di tutte le autorizzazioni legislativamente prescritte per l'esercizio dell'attività in concreto considerata (es. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in capo all'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti);
- prevedere attività di informazione e formazione rivolta alla totalità dei dipendenti della Società, onde divulgare adeguatamente il presente Modello anche con riferimento alla tematica ambientale;
- acquisire e conservare, a cura del Responsabile di ciascuna funzione, tutta la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale, volte anche ad ottenere l'erogazione di autorizzazioni, concessioni, e/o nulla osta comunque denominati;
- verificare e monitorare costantemente i protocolli di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione e di prevenzione dei rischi ambientali. Si assicura in tal modo un'adeguata e tempestiva revisione dei suddetti protocolli, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio specifico a seguito di un mutamento delle attività aziendali, ovvero un mutamento del quadro normativo

L'OdV potrà proporre le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure del presente Modello.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione, ovvero in caso di impossibilità temporanea di rispettare le procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'OdV, al delegato competente, con la necessità, comunque, della successiva ratifica da parte del medesimo soggetto competente.

5. Principi comportamentali specifici e procedure di prevenzione dei rischi.

Nel presente paragrafo verranno specificati i protocolli comportamentali con riferimento alle ipotesi di reato presupposto.

Con riferimento all'attuazione e gestione degli adempimenti in merito agli scarichi liquidi, è emerso che la Società non ha alcun tipo di scarico idoneo a far configurare la fattispecie in commento.

In caso di nuovi impianti aziendali è necessario verificare che l'aria sulla quale insistono non sia sottoposta a vincoli ambientali di alcun tipo e, in caso contrario, acquisire preventivamente tutte le relative autorizzazioni, certificazioni, nulla osta e permessi comunque denominati.

Per prevenire il rischio di commissione dei citati Reati Presupposto relativi all'**attuazione e gestione degli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti**, è necessario:

- individuare la figura del *produttore* per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti; ciò sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti la tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi per il loro allontanamento e conferimento nei siti a ciò autorizzati. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna a Mazzei Salvatore S.r.l., il Responsabile di ciascuna funzione dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei propri stabilimenti;
- che la Società, tramite il Responsabile ambientale, si assicuri sempre che l'azienda incaricata della gestione dei rifiuti rispetti i propri obblighi, verificando – attraverso controlli periodici costanti – la sussistenza, in capo alla medesima ditta, delle autorizzazioni legislativamente prescritte per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, gestione di discariche e miscelazione di rifiuti;
- prevedere che, nel caso in cui per ragioni di economicità i materiali da smaltire debbano essere inviati fuori dai confini Nazionali, il Responsabile di ciascuna funzione, ovvero un suo delegato, è tenuto a verificare la sussistenza di tutte le autorizzazioni richieste a livello Nazionale e Comunitario, sia in capo alla ditta affidataria, sia in capo al vettore, sia, infine, in capo all'ente che gestisce i siti di smaltimento;
- siano predisposti, da parte dei soggetti appositamente preposti ad intrattenere contatti con le aziende appaltanti il ciclo di smaltimento dei rifiuti per conto della Società, appositi *reports* periodici (**almeno annuali**) da inviare all'O.d.V. per conoscenza. Nei *reports*, in particolare, è utile fornire le indicazioni circa il rispetto dei protocolli indicati nel Modello, con l'indicazione dei costi di smaltimento, nonché dati relativi alle autorizzazioni fornite dalla ditta affidataria del ciclo dei rifiuti, e rilasciate dalle aziende che gestiscono i siti in cui avviene lo smaltimento;

Il Responsabile ambientale, ovvero un suo delegato, verificherà periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti; nel caso in cui dovessero essere riscontrate difformità rispetto ai protocolli aziendali, egli è obbligato ad allertare immediatamente l'AU e l'OdV per conoscenza.

Si richiamano, altresì, le procedure contenute nel Manuale di gestione ambientale.

6. Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo, non appena siano venuti a conoscenza della verificazione di un evento anche solo potenzialmente idoneo a far configurare un'ipotesi di Reato Presupposto, di darne immediata notizia, oltre che a propri superiori gerarchici, anche all'OdV tramite apposita comunicazione.

L'OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all'interno dei siti produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività "sensibili".

Il Responsabile di ciascuna funzione ha l'obbligo di inoltrare, con **cadenza almeno annuale**, *reports* all'interno dei quali evidenziare tutti gli aspetti di propria competenza, così come contenuti nelle procure/deleghe conferite, le eventuali criticità registrate, e le eventuali modifiche da attuare.

In particolare, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

L'OdV propone, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione, anche in caso di evoluzione normativa, ovvero mutamento della composizione e/o dimensione della Società.

PARTE SPECIALE “L”

* * *

Impiego di immigrati irregolari (Art. 25 duodecies del Decreto)

1. Le fattispecie di reato presupposto

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che, dando attuazione alla direttiva 2009/52/CE, ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Nello specifico, la normativa ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *duodecies*, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Nello specifico, tale norma prevede che: << *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.>>*

Con riferimento a tale fattispecie di reato, il Decreto prevede la **sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote**, entro il limite di Euro 150.000.

Dal 19 novembre 2017 è stato esteso ulteriormente il catalogo dei reati - presupposto per i quali può sorgere in materia la responsabilità amministrativa della società, includendo altri due reati previsti dal c.d. TU sull’immigrazione, e precisamente:

- procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 c. 3, 3 bis, 3 ter, D.Lgs. 286/98); in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote**;
- favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98); in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la **sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote**;

Per entrambi i reati, in caso di condanna della società, è prevista l'applicazione delle **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore ad un anno, e nello specifico: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Identificazione attività sensibili

In relazione alla commissione della fattispecie di reato presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si rileva che Mazzei Salvatore S.r.l. può impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri ma non minori di età.

La Società ha dedicato, dunque, al reato di impiego di personale irregolare una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla Società.

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di “caporalato” di cui all' art. 603 bis c.p. (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) non sia incluso nell'ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della responsabilità amministrativa dell'ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale reato contenuta nell'art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (reato presupposto di cui al nuovo art. 25 *duodecies* del Decreto), ha deciso di dettare anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.

Di seguito si elencano – raggruppate in macroaree – le funzioni e/o direzioni aziendali responsabili, per Mazzei Salvatore S.r.l., di eseguire e monitorare le attività “sensibili”:

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- **Amministratore Unico;**
- **Dipartimento risorse umane e segreteria di direzione;**
- **Direzione Aziendale;**
- **Direzione Affari legali e generali;**
- **Gestione cantieri.**

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi sono stati individuati, come sopra richiamati, gli ambiti aziendali caratterizzati dal rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, la mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto ha consentito di individuare alcune attività astrattamente idonee a dar luogo alla responsabilità della Società, ed in particolare:

A) In relazione reato di *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 22 comma 12 bis del Dlgs 286 del 1998) l'area a rischio di commissione del reato presupposto è quella relativa all'assunzione di cittadini stranieri, in primo luogo extracomunitari, mediante qualsivoglia tipologia contrattuale.

Nell'ambito dell'area suddetta, sono state individuate le seguenti attività operative che possono comportare la commissione del suddetto reato:

➤ **Gestione degli adempimenti propedeutici alla ricerca e selezione del personale;**

➤ **Gestione degli adempimenti relativi alla predisposizione dei contratti di lavoro;**

➤ **Gestione degli adempimenti relativi alla verifica della regolarità dei permessi di soggiorno e alla verifica costante della loro validità, affinché venga chiesto il rinnovo nei termini di legge.**

B) L'area a rischio di commissione dei reati di *procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina* di cui all'art. 12 c. 3, 3 bis, 3 ter, del D.Lgs. 286/98), nonché di favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato di cui all'art 12 c. 5 D.Lgs. 286/98) può essere individuata in tutte quelle attività connesse al *core business* aziendale che potrebbero facilitare l'occultamento e il trasporto di cittadini stranieri irregolari all'interno e al di fuori dei confini nazionali.

Nell'ambito dell'area suddetta, sono state individuate le seguenti attività operative che possono comportare la commissione del suddetto reato:

➤ **Gestione, deposito e stoccaggio merci;**

➤ **Gestione movimentazione merci in entrata e uscita;**

➤ **Gestione piattaforma Cross-docking;**

➤ **Gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori;**

➤ **Approvvigionamenti di beni e servizi.**

3. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione dei rischi.

Mazzei Salvatore S.r.l. si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata rituale domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta;
- la Società si impegna ad identificare i ruoli, i compiti e le responsabilità nel processo di assunzione del personale, predisponendo un idoneo sistema di deleghe e poteri, con idonea pubblicità interna all'azienda, oltre che esterna;
- la Società, nel processo di assunzione di cittadini provenienti da Paesi terzi o extra UE, verifica preliminarmente il rilascio in favore dei medesimi cittadini di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- In sede di selezione ed assunzione la Società si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione;
- Mazzei Salvatore S.r.l. verifica costantemente l'esistenza e la regolarità del permesso di soggiorno esibito in sede di assunzione; la Società si impegna altresì a verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, controllando che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza, in modo da monitorare la validità dello stesso nel tempo;
- per il reclutamento dei lavoratori è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale tramite intermediari diversi dalle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante agenzie autorizzate, la Società si accerta che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, e richiede espressamente all'Agenzia medesima l'impegno a rispettare il Modello;
- in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, la Società verifica il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali; ciò attraverso la previsione dell'obbligo a carico di tali Agenzie, pena la risoluzione del contratto, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali;
- la Società prevede meccanismi di archiviazione della documentazione acquisita ai fini della verifica del regolare possesso del permesso di soggiorno;

- sono previste, anche contrattualmente, specifiche misure sanzionatorie conseguenti alla scadenza del permesso di soggiorno o al mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della domanda di rinnovo;
- la Società si assicura, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui collabora (fornitori, consulenti, etc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
- la Società assicura l’inserimento di clausole contrattuali riguardanti l’impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, prevedendo sanzioni a carico dei terzi inadempienti;
- È fatto divieto alla Società di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 duodecies del Decreto;
- È fatto divieto alla Società di tenere comportamenti che, sebbene non configurino di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- È fatto espresso divieto alla Società di compiere atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
- È fatto espresso divieto alla Società di favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;

4. Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V.

Tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo, non appena riscontrano un evento anche solo potenzialmente idoneo a configurare uno dei Reati Presupposto di cui alla presente Parte Speciale, di dare immediato avviso, oltre che a propri superiori gerarchici, anche all’OdV tramite apposita comunicazione.

L’OdV può, in qualsiasi momento, effettuare controlli, anche a sorpresa all’interno dei siti produttivi ed accedere a tutta la documentazione relativa alle attività “sensibili”.

Il Responsabile della funzione ha l’obbligo di inoltrare, con **cadenza almeno annuale**, report all’interno del quale evidenziare tutti gli aspetti di propria competenza, così come contenuti nelle procure/deleghe conferite, le eventuali criticità registrate, e le eventuali modifiche da attuare.

In particolare, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati il rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@gruppomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

L'OdV propone, ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione, anche in caso di evoluzione normativa, ovvero mutamento della composizione e/o dimensione della Società.

PARTE SPECIALE “M”

I reati tributari, ex art. 25 quindicies del Decreto.

1. Le fattispecie di reato presupposto

Il Legislatore, con l'introduzione dell'art. 25 *quinqüesdecies* D.Lgs. 231/2001, ha previsto che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a)** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b)** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c)** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d)** per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e)** per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f)** per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g)** per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nel caso di responsabilità, dunque, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

I Reati richiamati dalla norma risultano essere:

Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, DLGS 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8, DLGS 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, DLGS 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 DLGS 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili

2.1 Le aree di rischio

La mappatura delle attività a rischio, in relazione ai reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, ha consentito di individuare una serie di attività astrattamente idonee a dar luogo alla commissione dei Reati Presupposto.

Di seguito vengono elencate le aree aziendali di rischio prese in considerazione per Mazzei Salvatore S.r.l.:

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

- **Amministratore Unico;**
- **Amministrazione Finanziaria;**
- **Contabilità.**

2.2 Le attività sensibili

Le citate funzioni/direzioni sono competenti relativamente alle attività di:

- Inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- Gestione degli adempimenti propedeutici alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Corresponsione delle obbligazioni tributarie;
- Tenuta della documentazione economico-contabile/fiscale;
- Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;
- Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori all'interno del sistema.

3. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale, oltre a dover rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono osservare i seguenti protocolli comportamentali posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati.

3.1 Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni nell'ambito delle attività sensibili indicate *ut supra*, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti, allo scopo

di impedire la commissione dei reati tributari ritenuti rilevanti per Mazzei Salvatore S.r.l.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, devono essere segnalate da parte di tutti i dipendenti e dagli organi sociali, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi generali** di comportamento:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili necessari alla predisposizione delle dichiarazioni tributarie.

A tal fine è fatto **divieto** di:

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti, ovvero con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, creino ostacoli, al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie ed alla formazione delle relative dichiarazioni;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione fraudolenta dei beni sociali anche al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità delle dichiarazioni tributarie, agendo sempre nel pieno rispetto dell'intera normativa e delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per il fisco.

Pertanto è fatto divieto di:

- ripartire utili e/o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, ovvero di eventuali controllanti, fuori dai casi previsti dalla legge con lesione dell'integrità del patrimonio sociale;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e/o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei soci o creditori;
- ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
- alterare in modo fittizio, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale.

Al fine di prevenire la commissione di uno degli illeciti indicati all'interno della presente Parte Speciale, deve essere sempre assicurato:

- il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge, sia di carattere interno, sia di carattere esterno, sulla gestione sociale;

- la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento;
- la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale: a tal fine è fatto espresso divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi pubblici di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo.

3.2 Principi specifici di comportamento e procedure comportamentali di prevenzione dei rischi sottostanti alla conduzione delle attività sensibili.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili, viene individuato il Responsabile Interno del procedimento che si identifica con il Responsabile della Direzione competente per la gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile Interno del procedimento è il diretto responsabile dell'operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali; lo stesso, in particolare, può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Direzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano, ovvero si sono occupati, di alcuni aspetti dell'operazione a rischio.

Tutte le operazioni relative alle aree di attività sensibili individuate sono regolamentate dai seguenti protocolli comportamentali specifici di prevenzione e controllo:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per adempiere alle obbligazioni tributarie, ed alla formazione delle dichiarazioni, deve essere sempre ricostruibile;
- i documenti inerenti le attività della Società devono essere sempre archiviati e conservati a cura della Direzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e consentendone l'accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, e agli organi di controllo; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate, ai Sindaci (ed eventualmente all'Organismo di Vigilanza);
- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea; tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati esclusivamente tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita sempre la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.


I documenti fiscali, sia attivi che passivi, devono sempre avere una ragione giuridica reale e documentabile, allegando al documento fiscale l'atto giuridico sottostante.

4) *Flussi informativi in favore dell'OdV*

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.

Il Responsabile Interno informa tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione/Direzione, nonché di qualunque ipotesi di reato, criticità sorta nell'ambito delle operazioni societarie; il medesimo garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV, stilando periodicamente (**almeno annualmente**) *reports* informativi.

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato ed i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dall'e-mail da inviarsi all'indirizzo odv231@grupomazzei.it con la specificazione nell'oggetto del *reference* del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.



Alessandra Forciani

Mazzei Salvatore S.r.l.
Via Mattei, 47
COTONE